



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI

Corso di Laurea Triennale in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee  
(L-36)

LA DISCIPLINA SULL'ABORTO NEI PAESI BRICS

Relatrice:

Prof.ssa Caterina FILIPPINI

Elaborato Finale di:

Vittoria Costanza LOFFI

Matr. n.903404

Anno Accademico 2019-2020

## **Indice**

<b>Introduzione</b>	<b>p.3</b>
1. Forme di Stato, movimenti femministi e diritti riproduttivi	
1.1. Brasile	p.5
1.2. India	p.9
1.3. Sudafrica	p.13
1.4. Russia	p.20
1.5. Cina	p.24
2. Introduzione e sviluppo della disciplina sull'aborto nei paesi BRICS	
2.1. Brasile	p.28
2.2. India	p.33
2.3. Sudafrica	p.39
2.4. Russia	p.44
2.5. Cina	p.50
3. La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS in prospettiva comparata	p.57
3.1. India e Sudafrica	p.58
3.2. Brasile	p.62
3.3. Russia e Cina	p.64
3.4. Norme internazionali sui diritti umani e disciplina sull'aborto	p.68
<b>Conclusioni</b>	<b>p.73</b>
<b>Bibliografia/Sitografia</b>	<b>p.76</b>

## Introduzione

Alla base di questo studio vi è l'analisi comparata delle diverse norme disciplinanti l'aborto che sono state varate e adottate all'interno dei paesi del blocco BRICS, dal XIX secolo ad oggi. In particolare, attraverso tale comparazione si vuole sottolineare la stretta correlazione tra la forma di Stato di ciascun paese esaminato, la sua concezione di diritti riproduttivi ed il ruolo cruciale dei movimenti femministi all'interno di ciascun ordine sociale.

La nozione di forma di Stato attiene principalmente al rapporto tra libertà e autorità, pertanto vi risulta inclusa anche la peculiare e specifica relazione tra autorità e diritti riproduttivi. Per quanto concerne i movimenti femministi, è importante sottolineare come questi abbiano inciso nella formazione dei movimenti d'indipendenza o rivoluzionari nati all'interno di ciascun paese del blocco arrivando, quindi, a contribuire sia alla determinazione delle forme di Stato definitive sia alla conseguente specifica delineazione dei "propri" diritti produttivi.

Il concetto di BRICS viene utilizzato principalmente in economia internazionale per individuare un gruppo di cinque paesi (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) accomunati da alcune caratteristiche: «la condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell'ultimo decennio, da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale»<sup>1</sup>. L'acronimo viene creato nel 2001 ed è contenuto in un documento intitolato "*Building better economy BRICs*" redatto dall'analista di Goldman Sachs Jim O'Neill. Gli Stati su cui si pone l'attenzione non sono accomunati solo da simili situazioni economico-finanziarie, ma anche da condivise esperienze storico-sociali che hanno portato alla maturazione di altrettanto analoghi approcci giuridici ad una disciplina come quella relativa alle interruzioni volontarie di gravidanza.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno una precisa origine. L'interesse nei confronti dei diversi approcci legislativi alla pratica dell'aborto è stato influenzato ed incentivato da esperienze di attivismo, nonché da approfondimenti personali relativi al rapporto fra i movimenti femministi

---

<sup>1</sup> Parlamento Italiano, *BRICS*, <  
<https://leg16.camera.it/465?area=2&tema=760&BRICS+%28Brasile%2C+Russia%2C+India%2C+Cina+e+Sudafrica%29> >

internazionali e la tutela dei diritti riproduttivi delle donne. Le conoscenze acquisite mi hanno permesso di entrare in contatto con realtà e normative differenti, accomunate, però, da una continua mobilitazione femminista volta a garantire un eguale esercizio di diritti e libertà. Dopo essermi documentata sugli studi condotti sui singoli paesi, il concetto di BRICS sviluppato da O'Neill mi ha permesso di ipotizzare una possibile comparazione per analogie e differenze all'interno (e non solo) del blocco stesso.

L'obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un'analisi sociale e giuridica adeguata delle discipline sulle interruzioni volontarie di gravidanza, mettendo in evidenza il ruolo giocato dal fenomeno storico del colonialismo (o dalla determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato Socialista) nel definire la posizione della donna all'interno della società ed i diritti di cui può o non può godere.

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornito un *excursus* storico-sociale delle organizzazioni femministe sviluppatesi in ciascun paese del blocco, il loro fondamentale coinvolgimento per l'ottenimento dell'Indipendenza in paesi come Brasile, India, Sudafrica e per l'affermazione dello Stato Socialista in Russia e Cina. Inoltre, viene indagato l'interesse successivamente maturato dalle donne per i propri diritti di libertà sessuale e riproduttiva e la conseguente necessità di un intervento governativo al fine di garantire un accesso sicuro ed indiscriminato alle interruzioni volontarie di gravidanza. Nel secondo capitolo si illustrano e analizzano le differenti norme sull'aborto adottate in ciascun paese e la loro evoluzione nel corso del tempo, fino ad arrivare alle leggi attualmente vigenti. Nel terzo capitolo, infine, si opera una comparazione fra discipline legislative sulle IVG sia in relazione a quelle varate nelle ex madrepatrie, sia rispetto al superato Stato socialista. Si evidenzia, inoltre, il ruolo chiave odierno giocato dagli organismi internazionali nell'influenzare l'approccio dei vari Stati al tema dell'aborto.

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare alcuni importanti fattori legati alle evoluzioni della disciplina sull'aborto nei paesi BRICS, risultati che saranno esposti nelle conclusioni finali di questa tesi.

# 1. Forme di Stato, movimenti femministi e diritti riproduttivi

## 1.1 Brasile

Nel corso del XIX secolo il Brasile ha dovuto fronteggiare un'elevata mortalità materna ed infantile, costringendo la società ad organizzarsi per mantenere alti tassi di natalità. Ciò ha contribuito a generare nella società brasiliana una chiara divisione sessuale del lavoro, con le donne occupate in attività private, domestiche e riproduttive e uomini in attività pubbliche, extra-domestiche e produttive<sup>2</sup>. Le donne brasiliane sono state, dunque, fortemente oggetto di stereotipi di genere a causa di un sistema sociale che ha concorso ad intrappolare le donne nell'attività di educazione dei bambini e nella dimensione domestica<sup>3</sup>.

Questa condizione non ha fermato le donne dal prendere parte alle rivendicazioni per l'indipendenza brasiliana. Per quanto il fenomeno necessiti ancora di essere analizzato a fondo dalla storiografia, la partecipazione di figure femminili ai movimenti di indipendenza del Brasile è stata ampia. Ne è prova il ruolo di Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, la più ricca proprietaria rurale della regione Rio das Mortes e figura cruciale del movimento indipendentista *Inconfidência Mineira* e quello di Barbara Alencar che, per aver preso parte alla rivoluzione del 1817, divenne la prima prigioniera politica della storia del Brasile<sup>4</sup>.

Nel 1823 il medico e politico Cipriano Barata pubblicò nel settimanale *Sentinela da liberdade*<sup>5</sup> un manifesto firmato da 120 donne di Paraíba che esprimeva solidarietà con il movimento per l'indipendenza. Nel manifesto si dichiarava: «Noi, metà della società umana, desideriamo riprenderci i diritti che sono stati usurpati e spezzare i vergognosi ferri della vile schiavitù in cui poniamo (...) di diritto siamo entrati nella condivisione e gloria del Brasile»<sup>6</sup>.

A metà del XIX secolo alcune donne cominciarono, inoltre, a rivendicare il loro diritto all'istruzione. A quel tempo, la prima donna brasiliana a difendere l'emancipazione pubblica femminile fu Nísia Floresta Augusta (1810-1875), la quale riteneva l'idea della superiorità maschile intrinsecamente legata alla «nozione di

---

<sup>2</sup> C.C Garcia, *Breve História do feminismo*, São Paulo, Claridade, 2011, p.3

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ivi. p.4-5

<sup>5</sup> C. Barata, *Na Sentinela da Liberdade*, Rio de Janeiro, Academia de Letras da Bahia, 2001, p.4

<sup>6</sup> Ibid.

genere come costruzione sociale»<sup>7</sup>, avendo intuito che le differenze tra i sessi non sono naturali e non giustificano la disuguaglianza. Il suo operato viene considerato come la base del femminismo brasiliano. La militanza di Floresta non si è limitata al tema dell'educazione egualitaria femminile, ma l'attivista ha anche sostenuto animatamente il movimento abolizionista e repubblicano del Brasile.

Le donne brasiliane, infatti, presero parte a diverse proteste e manifestazioni abolizioniste organizzate dalla società civile volte a bandire il commercio degli schiavi: risultato finalmente raggiunto nel 1850. Tuttavia, questo aspetto femminile della resistenza ha iniziato ad essere indagato e svelato dalla storiografia solo molto recentemente. Intorno al 1860 alcune donne brasiliane si organizzarono in società abolizioniste come *Liberation Society* (con base a Rio de Janeiro dal 1870), *the Redeeming Society* (1870) e *Ave Libertas* (1884)<sup>8</sup>: organizzazioni che comunque non ricevettero particolari attenzioni dalla stampa dell'epoca.

A partire dagli anni venti del Novecento le lotte condotte dalle organizzazioni femminili si sono ulteriormente articolate mantenendo sempre come obiettivo di riferimento il raggiungimento della parità di genere in ogni campo sociale. Fondamentali nei progressi verso l'uguaglianza saranno il Partito Comunista brasiliano (PCB) e gli anarchici, tant'è che i due principali movimenti di donne lavoratrici si rifarano da un lato all'anarchismo e dall'altro alle tesi del Partito Comunista. Le donne libertarie, le cui idee ruotavano attorno al processo di emancipazione della donna, hanno combattuto contro lo sfruttamento della forza lavoro, i bassi salari e l'oppressione sessista.

Si dovranno invece aspettare gli anni sessanta e settanta del Novecento per passare ad una corposa elaborazione teorica riguardante i diritti riproduttivi e sessuali, rispetto ai precedenti discorsi femministi sull'istruzione paritaria ed il diritto di voto - ottenuto dalle donne brasiliane nel 1932<sup>9</sup>. Sebbene le condizioni politiche restrittive imposte dalla dittatura militare del "miracolo brasiliano"<sup>10</sup> (1964-1985) abbiano

---

<sup>7</sup> Ivi. p.6

<sup>8</sup> *Sociedade Ave Libertas*, la più grande associazione femminile abolizionista del paese, fondata il 20 aprile 1884, nel discorso di fondazione Maria Albertina do Rego incoraggiava la partecipazione femminile nella lotta contro la schiavitù, ammettendo che l'educazione fornita alle donne brasiliane al tempo avrebbe potuto rappresentare un serio ostacolo alla partecipazione. <  
<http://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=705110&pagfis=21362>>

<sup>9</sup> C.C Garcia, *Breve História do feminismo*, São Paulo, Claridade, 2011, p.16

<sup>10</sup> Periodo attorno al 1970 di massima popolarità del regime dittatoriale brasiliano, grazie anche allo sviluppo economico.

inibito l'azione congiunta e pubblica delle donne, il movimento femminista ha proseguito la sua elaborazione teorica individuando la lotta per il diritto all'aborto come il tramite che avrebbe garantito l'affermarsi della libertà individuale delle donne oltre che la loro autonomia personale.

L'aborto iniziò ad essere percepito come una questione legata alla salute individuale a partire dagli anni Settanta con la ricerca dell'avvocata Maria Lucia Milanesi<sup>11</sup> che sottolineò le conseguenze negative degli aborti illegali, oltre che il loro peso economico sul sistema sanitario. Secondo Milanesi, le interruzioni volontarie di gravidanza portate avanti illegalmente erano l'unica forma di family planning disponibile alle donne povere; in questo senso, la criminalizzazione dell'aborto sancita dal Codice Penale del 1940 era un modo per perpetuare l'ineguaglianza sociale fra i sessi.<sup>12</sup> Il movimento femminista ebbe, però, notevoli difficoltà nel promuovere le sue posizioni sulla sessualità e sui diritti riproduttivi: ad esempio, per molto tempo il *Centro da Mulher Brasileira*, una organizzazione responsabile della traduzione degli obiettivi femministi in azioni collettive, non espresse pubblicamente la sua posizione sull'aborto temendo di perdere la sua alleanza con la Chiesa Cattolica<sup>13</sup>.

Con la caduta del regime militare ed il processo di nuova democratizzazione, anche la lotta per i diritti riproduttivi trovò nuovo slancio. Ad alimentare il dibattito furono i molteplici casi in cui i medici si rifiutarono di praticare interruzioni di gravidanza in seguito ad uno stupro, nonostante gli Artt.124-128 del Codice Penale Brasiliano del 1940 già prevedessero come uniche eventualità di aborto legalmente concesso i casi di gravidanza rischiosa per la sopravvivenza della donna oppure risultata da una violenza sessuale.

Ad oggi, benché dagli anni ottanta la discussione fra *no-choice* e *pro-choice* non si sia mai esaurita, la legge vigente rimane quella del 1940, che rende sostanzialmente illegale l'interruzione volontaria di gravidanza, se non nei casi appena menzionati. La presa di posizione assunta dai governi brasiliani nettamente criminalizzante l'aborto ha la sua origine politica nella sempiterna disputa fra le forze che continuano a dibattere il tema all'interno del Congresso Nazionale. Le Chiese Neo-pentecostali e

---

<sup>11</sup> Leila de Andrade Linhares, *Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista*, Estudos Feministas, Florianópolis, Barsted, 1992, pp. 104-130.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> C.C Garcia, *Breve História do feminismo*, São Paulo, Claridade, 2011, p.23

la Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani hanno creato fronti parlamentari quali il *Frente Parlamentar em Defesa da Vida – Contra o Aborto* e il *Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto*<sup>14</sup>. Lo scopo è quello di impedire qualsiasi modifica della legge penale brasiliana sull'aborto che possa sorpassare la concezione attualmente dominante per cui la vita ha inizio con il concepimento del feto, dotato di una propria personalità giuridica. Contro questo fronte sono emersi non solo i movimenti femministi, ma anche i settori progressisti della Chiesa Cattolica come il gruppo *Católicas Pelo Direito de decidir*<sup>15</sup>. A partire dagli anni ottanta femministe e Cattoliche progressiste, infatti, hanno cercato di portare avanti una solida battaglia per la decriminalizzazione dell'aborto, opponendo alla visione giuridica conservatrice l'obiezione per cui al feto non debba essere attribuita alcuna personalità giuridica, avendo inizio la vita con la nascita stessa<sup>16</sup>.

Il movimento femminista in Brasile ha contribuito fortemente al rovesciamento delle disuguaglianze di genere nel paese e, nonostante la relazione non sia strettamente causale, esiste comunque un ulteriore legame fra la storia della lotta delle donne e i processi di cambiamento politico e sociale verificatisi in Brasile: rimanendo sempre connessi al tema dell'aborto, sarà proprio l'esperienza di lotta e lobbying femminile a portare all'ottenimento di piccoli, ma concreti risultati. Possiamo prendere ad esempio la mutata posizione del Supremo Tribunale Federale che, nel 2012, ha deciso di non considerare come violazione della legge del 1940 i casi di aborto per riscontrata anencefalia fetale: una conclusione che non modifica, di fatto, la legge brasiliana sull'aborto, ma a cui il Tribunale giunge dopo anni di lotte e *advocacy* femminile<sup>17</sup>.

Gli spiragli di progressismo creati dal Supremo Tribunale Federale hanno incontrato, però, diversi ostacoli: nel febbraio del 2019 il Senato ha approvato a maggioranza un disegno di legge che prevederebbe una modifica radicale della Costituzione per rendere l'aborto illegale anche qualora una donna risultasse incinta in seguito a violenza sessuale, la gravidanza mettesse a rischio la vita della gestante o – ribaltando la sentenza del 2012 del Supremo Tribunale Federale – anche in caso di

---

<sup>14</sup>Gallo, *Abortion in Brazil, the legislative path towards its (de)criminalization*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari, 2016/2017, professore Beneduzi, pp. 8-12

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

diagnosticata anencefalia<sup>18</sup>. La proposta è ancora in corso di valutazione da parte del Presidente della Camera dei Deputati.

Le diverse opposizioni ancora esistenti e contestanti la possibilità di legalizzare l'aborto in Brasile sono nuovamente emerse nell'agosto del 2020 allorché ad una bambina di dieci anni è stato riconosciuto il diritto di ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza dopo essere rimasta incinta a causa delle violenze sessuali subite dallo zio<sup>19</sup>. Sara Giromini, un'attivista di estrema destra vicina al Presidente in carica Jair Bolsonaro, ha rivelato l'identità della bambina ma anche l'indirizzo dell'ospedale dove sarebbe stata operata. I dati divulgati da Giromini hanno suscitato una pronta reazione da parte di gruppi religiosi anti-abortisti, che scoperta l'identità della giovane si sono radunati al di fuori della clinica preposta all'intervento, per manifestare la propria contrarietà all'interruzione della sua gravidanza. Nonostante la mobilitazione dell'opinione pubblica contraria all'aborto, la bambina è riuscita ad accedere alla struttura ospedaliera venendo preventivamente nascosta nel bagagliaio di un taxi così da riuscire a raggiungere senza problemi un ingresso secondario.

Le azioni di Sara Giromini, del governo e dei gruppi parlamentari di destra, unite al potere di lobby della religione evangelica e cattolica, si fondano sulla retorica della difesa della famiglia, dell'ordine eterosessuale e patriarcale. Un ordine che in Brasile risulta culturalmente e politicamente saldato anche ad altri interessi conservatori, come quelli delle grandi aziende dell'*agrobusiness* e dell'industria delle armi. A questo legame è stato attribuito dalle opposizioni la definizione di "Bbb", *Boi, Bala, Biblia*, (bue, pallottola, Bibbia)<sup>20</sup>.

## **1.2 India**

In relazione al caso dell'India è innanzitutto necessario operare una distinzione tra movimenti femministi pre e post Indipendenza al fine di comprendere quali elementi storico-culturali abbiano influenzato l'evoluzione dei diversi femminismi<sup>21</sup>. L'esperienza coloniale condizionò particolarmente il movimento femminista

---

<sup>18</sup> I. Boiano, C. Botti, *Dai nostri corpi sotto attacco*, Roma, Ediesse Cgil, 2019, pp. 170-171

<sup>19</sup> *In Brasile si protesta contro la decisione di far abortire una bambina di 10 anni*, in Il Post, 19 agosto 2020 < <https://www.ilpost.it/2020/08/19/brasile-proteste-aborto/> >

<sup>20</sup> Ivi, pp.173-174

<sup>21</sup> R. Kumar, *The history of doing. An illustrated account of Movements for women's rights and feminism in India. 1800-1990*, London - New York, Verso, 1993, pp. 32-33

formatosi all'inizio del XX secolo, mentre il femminismo indiano più contemporaneo si presenta come strettamente dipendente dal processo di costruzione democratica del periodo post-Indipendenza<sup>22</sup>.

Nella società indiana del XIX secolo, le donne erano allevate e trattate diversamente rispetto agli uomini in ragione di una consolidata differenza fra i sessi<sup>23</sup>. Tuttavia, a partire dalla fine del XIX secolo e per tutto il XX secolo, in India la “questione della donna”<sup>24</sup> diventava elemento di dibattito e parte integrante dell'agenda dei movimenti nazionalisti e anticolonialisti, grazie alla maturata presa di coscienza da parte delle donne stesse rispetto alla differenza fra i sessi<sup>25</sup>. La donna indiana risultava improvvisamente socialmente utile proprio perché diversa dall'uomo, essendo l'unica biologicamente in grado di diventare madre.

La differente esperienza della maternità rispetto alla paternità divenne un tema fondamentale per i primordiali movimenti femministi indiani, strutturatisi in organizzazioni di donne già a partire dagli anni venti del Novecento quali la *All India Women's Conference*, alleata all'*Indian National Congress* e parte integrante dei movimenti anticoloniali guidati da Mahatma Gandhi. Lo stesso Gandhi poneva molta enfasi sulle qualità nobilitanti della maternità, anche con lo scopo di spostare in secondo piano gli aspetti “pericolosi” della femminilità come, ad esempio, il lato più erotico<sup>26</sup>. La sua visione del rapporto tra i sessi non era del tutto accettata dalle femministe, in quanto il leader del movimento anticoloniale indiano riteneva vi fosse una netta separazione fra uomo e donna - negata dalle attiviste che preferivano assumere sul tema una posizione ambivalente: da un lato, le donne rivendicavano totale uguaglianza rispetto agli uomini relativamente al diritto di voto, istruzione, proprietà; dall'altro lottavano per il riconoscimento di una differenza “riproduttiva” reclamando la loro unicità di madri<sup>27</sup>. Ciononostante, la femminilizzazione della politica voluta da Gandhi ha portato a ritenerlo, oltre che il padre della nazione indiana, anche dei movimenti femminili del paese, diventati elemento complementare del nazionalismo anticoloniale, con il coinvolgimento di svariate

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Il termine “Woman's question” fa riferimento sia al dibattito intellettuale sviluppatosi dal XV al XVIII secolo sia alle campagne femministe per il cambiamento sociale concentrate nel XVIII secolo.

<sup>25</sup> Ivi, p.34

<sup>26</sup> Ivi, p. 2

<sup>27</sup> Ibid.

donne nelle disobbedienze civili degli anni trenta. Sempre nel periodo precedente l'indipendenza, iniziarono a proliferare anche organizzazioni di donne riconducibili all'ala sinistra del panorama politico come *Mahila Atmaraksha Samiti*<sup>28</sup>, che si concentrarono più su tematiche legate al mondo del lavoro subordinando le questioni di genere ai problemi della classe operaia e delle masse lavoratrici.

Dopo il raggiungimento dell'indipendenza nel 1947, i movimenti femministi autonomi persero di vigore a causa della precedenza data ai processi di costruzione nazionale e nazionalista rispetto alle preoccupazioni riguardo al ruolo della donna. Al contrario, il partito comunista indiano (CPI) creò nel 1954 la sua organizzazione femminista, la *National Federation of Indian Women*.

A Manabendra Nath Roy, fondatore – poi espulso nel 1929<sup>29</sup> dal Comintern – del partito comunista indiano, si deve una delle più forti critiche rivolte all'asimmetria tra generi e ai costumi sessuali indiani. Egli sosteneva che nell'organizzazione sociale indiana le donne avessero da sempre svolto, e continuavano a svolgere, il ruolo del bestiame<sup>30</sup>. Si riferiva alle donne indiane dicendo: «*You are worshipped as goddesses. Are you? Don't you know that the laws of Manu prescribe that your supreme duty is to satisfy the sexual desire of man, not of your own choice, and bear children for your lords? According to the same scriptural injunction, you must be faithful in your sex-slavery; but your partner can have more than one instrument of sex-satisfaction*»<sup>31</sup>.

Lo stesso Mahatma Gandhi ed il suo ascetismo erano passibili di critica da parte di Roy, in quanto nella visione di un matrimonio privato della sfera sessuale, Gandhi equiparava il sesso al peccato e negava l'esistenza di desideri sessuali femminili: «*Gandhi advises women to resist lustful husbands. It is rather flattering for the fair sex. But few will be deceived. Sex-attraction is mutual. Women are no more goddesses than men are animals. [Moreover] Gandhi's advice to women assumes that they are free agents. Are they? Does Hinduism permit women to resist their husbands? [E]ven in modern countries, where women have much more rights than in*

---

<sup>28</sup> Mahila Atmaraksha Samiti fu un movimento nato nel 1942 in Bengala e legato al Partito Comunista Indiano.

<sup>29</sup> Nel dicembre del 1929, il mensile marxista *Inprecor* annunciava l'espulsione di Roy dal Comintern.

<sup>30</sup> A. Loomba, *Revolutionary Desires. Women, communism and feminism in India*, Routledge, New York, 2019, pp-116-117

<sup>31</sup> *Ibid.*

*India, resistance is a legitimate ground for divorce. It is regarded as a violation of the marriage contract»<sup>32</sup>.*

Roy sfidò anche la convinzione maggiormente diffusa in India per cui i costumi sessuali occidentali stessero corrompendo le donne indiane. Al contrario, come sottolineato dalla studiosa letteraria Ania Loomba nel suo “Revolutionary Desires<sup>33</sup>”, nelle società dell’Europa Occidentale risultava ancora dominante la visione della donna come allevatrice. Tuttavia, sia in India che in Europa questa idea cominciava a scontrarsi con la realtà della donne lavoratrici. Loomba evidenzia come le analisi di Roy siano state riprese negli scritti delle comuniste Hajra Begum e Renu Chakravartty, le quali hanno unito alla critica della sottomissione sessuale della donna nel matrimonio, la denuncia del suo ruolo subordinato nella catena produttiva. Nell’India post-Indipendenza, a fronte dell’assenza del collante rappresentato dalla lotta anticoloniale<sup>34</sup>, il femminismo degli anni cinquanta e sessanta attraversò una fase di stasi, facendo sì che il movimento sviluppatosi negli anni settanta e ottanta si presentasse come radicalmente differente. Sarà specificatamente in questi anni che i gruppi femministi inizieranno a produrre progetti politici volti alla parità di genere da raggiungere in ogni campo.

Il presupposto da cui i nuovi gruppi femministi muovevano la loro elaborazione teorica è il riconoscimento della permanenza di una netta predominanza degli uomini sulle donne: il gruppo conosciuto come *Mahila Samta Sainik Dal (League of Women Soldiers for Equality)* sottolineava come il desiderio sessuale degli uomini li avesse condotti a schiavizzare le donne, mentre *the Progressive Organization of Women* riconduceva il sistema patriarcale di supremazia maschile alla dipendenza economica delle donne rispetto agli uomini<sup>35</sup>. Secondo il gruppo MSSD l’oppressione femminile derivava dal sistema riproduttivo stesso delle donne: «non è necessario trattare le donne come inferiori solo perché hanno accettato la responsabilità di partorire figli»<sup>36</sup>. Sarà grazie alle teorie e agli insegnamenti di gruppi come l’MSSD che i vari movimenti femministi indiani inizieranno a mettere in discussione le leggi penali e

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> R. Kumar, *The history of doing. An illustrated account of Movements for women’s rights and feminism in India. 1800-1990*, London - New York, Verso, 1993, p. 97

<sup>35</sup> Ivi. p.106

<sup>36</sup> Ibid.

civili indiane che regolamentando la sessualità della donna come subordinata a quella dell'uomo, finiscono per sistematizzarla in un paradigma eterosessuale e matrimoniale.

La messa in discussione dei diritti riproduttivi come sintomo di libertà individuale e di capacità di autonomia personale femminile inizia ad essere recepita dal governo indiano a partire dal 1966 che crea, così, la *Shah Committee*<sup>37</sup> con lo scopo di valutare una legalizzazione dell'aborto a fronte dei numerosi decessi per interruzioni di gravidanza clandestine. Il *Medical Termination of Pregnancy Act* veniva approvato nel 1971<sup>38</sup>, legalizzando l'aborto in tutta l'India ad eccezione dello stato del Jammu e Kashmir. L'aborto poteva essere liberamente praticato fino alla ventesima settimana, richiedendo l'approvazione consecutiva di due medici una volta superate le 12 settimane.

Negli ultimi decenni, nonostante l'aborto sia stato legalizzato molte donne hanno continuato, tuttavia, a ricorrervi clandestinamente a causa delle complesse e restrittive procedure mediche previste dalle normative. Ciò ha determinato un forte movimento d'opinione che ha portato alle importanti riforme legislative degli ultimi anni.

### ***1.3 Sudafrica***

In Sudafrica possiamo trovare tracce di movimenti organizzati di donne già nei primi vent'anni del Novecento (come ad esempio la Lega delle donne Bantu nata nel 1913<sup>39</sup>), ma il femminismo sudafricano in quanto tale ha radici molto recenti rispetto alle rivendicazioni sulla parità di genere portate avanti dalle donne degli altri paesi BRICS. In aggiunta, trattasi di movimenti peculiarmente caratterizzati da un iniziale scontro fra le donne nere e bianche: negli articoli sul femminismo in Sudafrica pubblicati dalla ricercatrice e accademica universitaria Melissa Steyn<sup>40</sup> viene messo

---

<sup>37</sup> Government of India, *Report of the Shah Committee to study the question of legalization of abortion*, New Delhi: Ministry of Health and Family Planning, 1966.

<sup>38</sup> S. Phadke, *Pro-choice or population control: a study of the Medical Termination Act, Government of India, 1971, 1998* <  
[https://www.academia.edu/270056/Pro-Choice\\_or\\_Population\\_Control\\_A\\_Study\\_of\\_the\\_Medical\\_Termination\\_of\\_Pregnancy\\_Act\\_Government\\_of\\_India\\_1971](https://www.academia.edu/270056/Pro-Choice_or_Population_Control_A_Study_of_the_Medical_Termination_of_Pregnancy_Act_Government_of_India_1971)>.

<sup>39</sup> *The role of women in the struggle against Apartheid*, in South Africa History Online, 1980 <  
<https://www.sahistory.org.za/archive/role-women-struggle-against-apartheid-15-july-1980>>

<sup>40</sup> R. Frenkel, *Feminism and Contemporary Culture in South Africa*, Johannesburg, African Studies, 2008, p.1

in luce come il movimento femminista sia stato maggiormente in grado di contribuire ai processi di ricostruzione nazionale dal momento in cui ha iniziato a prendere le distanze dal profilo intellettuale di classe superiore, in gran parte bianco, dell'era dell'Apartheid – il tempo della supremazia bianca durata dal 1948 al 1990<sup>41</sup>. Una delle principali sfide del femminismo sudafricano, infatti, è stata quella di liberarsi di tali stereotipi e pratiche razziali. In questo contesto le donne bianche sono state talvolta accusate di silenziare la voce delle donne nere in nome dell'*empowerment* di genere: la sociologa Chandra Mohanty<sup>42</sup>, infatti, individua questa situazione negativa come un problema che colpisce tutte le donne del Sud del Mondo<sup>43</sup> in modi diversi, con le donne occidentali o occidentalizzate che si pongono come il principale referente rispetto al quale gli altri si devono misurare in termini di deviazione (facendone derivare una sensazione conseguente di inadeguatezza rispetto al canone femminista occidentale). La rappresentazione creata dalle femministe occidentali ha implicato così una dominazione sulle donne africane sardonicamente mimetica rispetto a quella maschile che si cercava di rimuovere. L'attivismo e la teorizzazione femminista postcoloniale della filosofa indiana Gayatri Spivak<sup>44</sup> è stato cruciale per l'affermazione e l'elaborazione della differenza tra 'parlare di' e 'parlare per' in quello che lei definisce il suo progetto di "misurare i silenzi" - dove la violenza della rappresentazione è mitigata contro la politica della cancellazione<sup>45</sup>. Il contrasto si approfondisce se consideriamo l'analisi condotta dalla accademica e ricercatrice americana Laura Wright nel suo articolo "*Displacing the voice: South African feminism and JM Coetzee's female narrators*"<sup>46</sup>: l'autrice sottolinea come, a sua volta, anche un'agenda femminista bianca sia stata silenziata da una narrativa auto-negativa ed il posizionamento a metà fra due sistemi patriarcali di oppressione. Le donne bianche emergono come attive aggressori in quanto colonizzatrici, ma contestualmente risultano sottomesse in quanto donne<sup>47</sup>.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ivi. p.3

<sup>43</sup> Secondo A. Greiner, G. Dematteis, C. Lanza: "i termini Primo Mondo e Terzo Mondo sono problematici in quanto rafforzano il punto di vista secondo cui i paesi meno sviluppati siano intrinsecamente inferiori e arretrati. Per questo si preferisce la distinzione fra Nord e Sud del Mondo", in *Geografia umana, un approccio visuale*, Torino, UTET Università, 2016.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> L. Wright, *Displacing the Voice: South African feminism and JM Coetzee's female narrators*, in *African Studies*, 2008.

<sup>47</sup> Ibid.

L'artista sudafricana Marion Arnold ha cercato di illustrare attraverso le sue opere come le questioni di genere fossero rinomatamente assenti dal dibattito sociale e politico e non ebbero possibilità di emergere come soggetto significativo e meritevole di analisi fino alla fine degli anni ottanta del Novecento<sup>48</sup>. Cionondimeno, le donne oggetto di Apartheid (pur non in qualità di femministe o in rappresentanza del movimento) parteciparono attivamente alla lotta per la liberazione nazionale contribuendo militarmente e politicamente, offrendosi come volontarie “sul campo” per azioni sovversive che permisero al movimento popolare di ottenere libertà per il proprio paese<sup>49</sup>.

Nel 1959 troviamo uno dei momenti di protesta più importanti, organizzato contro le autorità Bantu. Cato Manor, vicino a Durban divenne il fulcro dell'opposizione alle operazioni comunali contro i sistemi illegali di distilleria di alcool. La produzione di birra era stata un'importante fonte di reddito per le donne africane: nel giugno 1959, infatti, duemila donne marciarono per esprimere le proprie rimostranze, altre entrarono in varie birrerie comunali (unico luogo dove, per legge, gli uomini africani potevano bere) e distrussero i fusti di birra. Organizzarono un boicottaggio della birra che portò a rivolte su larga scala in tutto il Natal. Nel corso di quell'anno più di 20.000 donne protestarono e almeno mille furono condannate in tribunale<sup>50</sup>.

Un ulteriore evento storicamente rilevante per la storia delle donne sudafricane riguarda i *pass*, i lasciapassare – ovvero i passaporti interni sintomo della segregazione razziale<sup>51</sup>. Il governo cercò di convincere le donne a portare con sé i pass già nel 1913, ma incontrò una resistenza tale da abbandonare ogni tentativo fino alla salita al potere nel 1948 del *National Party*. Quando nel 1952 venne promulgato il *Native Abolition of passes and co-ordination of documents Act*, ossia la legge sull'abolizione dei lasciapassare e sul coordinamento dei documenti, un elevato numero di donne ne approfittò per trasferirsi nelle aree urbane così da cercare lavoro<sup>52</sup>. Per il partito nazionale questa migrazione interna andava a costituire una

---

<sup>48</sup>M. Arnold, B. Schmahmann, *Between Union and Liberation Women Artists in South Africa 1910-1994*, Londra, Routledge, 2017.

<sup>49</sup> M. Stein, *A New agenda: reconstructing feminism in South Africa*, in Women 's Studies International Forum, 1998, p. 42

<sup>50</sup> *The role of women in the struggle against Apartheid*, in South African History Online, 1980 < <https://www.sahistory.org.za/archive/role-women-struggle-against-apartheid-15-july-1980> >

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

forza lavoro urbana permanente e, quindi, una minaccia alla struttura stessa di segregazione razziale che aspiravano a realizzare. Non appena fu annunciato l'obbligo restaurato di portare con sé i lasciapassare, le donne organizzarono imponenti manifestazioni: le donne bianche del movimento Black Sash inscenarono una protesta statica indossando la fascia nera (*black sash*) del lutto per simboleggiare la morte della Costituzione; a Pretoria, invece, si radunarono 2.000 donne africane. Quando, nello stato Libero di Orange, i lasciapassare vennero rilasciati per la prima volta nel marzo 1956, molte donne furono arrestate per aver bruciato i propri essendo illegale la distruzione del pass. Il 9 agosto 1956, più di 20.000 donne si recarono negli edifici dell'Unione a Pretoria per incontrare il Primo Ministro. Quando egli si rifiutò, nel suo ufficio furono depositate petizioni con più di 100.000 firme<sup>53</sup>.

Il rilascio di Nelson Mandela dal carcere l'11 febbraio 1990 - data che segna la fine dell'Apartheid - ha permesso a molti artisti sudafricani di spostare il fulcro delle proprie opere dalla politica di liberazione ai vincoli che la società impone agli individui e fra cui figurano questioni come il genere, l'orientamento sessuale e la costruzione dell'identità. Questo cambiamento è coinciso con quella che, a livello globale, è stata definita era post-femminista, ma che in Sudafrica ha rappresentato l'inizio delle lotte contro le violenze, l'intolleranza e la minaccia di una soppressione politica e sociale dovuta in gran parte al tradizionalismo patriarcale. Le donne che avevano contribuito alla liberazione nazionale, infatti, nel periodo di transizione verso le elezioni democratiche, non avevano mancato di inserire le questioni relative al loro ruolo all'interno della società nel dibattito che stava sempre più prendendo corpo<sup>54</sup>.

I movimenti femminili - soprattutto di donne nere - che avevano attivamente partecipato alla lotta anti-Apartheid si trovavano, conclusa l'era della segregazione razziale, a dover affrontare di petto il tema del femminismo, termine che molte attiviste nere avevano rifiutato di vedersi attribuito fino ad allora in quanto sintomo di imperialismo intellettuale<sup>55</sup> ed elemento che le poneva di fronte alla scelta di dover dare la precedenza alle sfide vissute in quanto donne o quelle sperimentate in quanto

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> M. Stein, *A New agenda: reconstructing feminism in South Africa*, in *Women's Studies International Forum*, 1998, p.44

<sup>55</sup> Ibid.

membri della comunità nera<sup>56</sup>. Diversi gruppi organizzati femminili allineati allo United Democratic Front (UDF) hanno offerto un ruolo attivo al loro interno a donne lavoratrici, studentesse e attiviste.

Dall'inizio degli anni Novanta si è assistito ad un proliferare di organizzazioni per affrontare sistematicamente le ingiustizie di genere, fra cui la Coalizione Nazionale delle donne (WNC) che si prefissò come obiettivo quello di introdurre all'interno dei progetti costituzionali il tema della parità di genere. Fra queste associazioni spiccava anche la *Federation of South African Women*, fondata dall'attivista sudafricana Albertina Sisulu, con lo scopo fondamentale di tutelare le famiglie tradizionali dalle ingiustizie sociali<sup>57</sup>.

Dopo il 1994 lo Stato diventò il tramite attraverso il quale affermare i diritti delle donne: l'accettazione di quello che la scrittrice Shireen Assim definisce "patto di genere"<sup>58</sup> ha portato a ritenere le preoccupazioni relative alla mancata parità di genere come punto dell'agenda di costruzione di una democrazia. L'elevato coinvolgimento di figure femminili nella scena politica sudafricana ha implicato un ambiguo dualismo su cui fa luce lo studio dell'accademica Sylvia Tamale sulla politica ugandese (1999)<sup>59</sup>, ma applicabile anche all'ambiente sudafricano: « la forte cultura istituzionale come strumento per il consolidamento del ruolo delle élite plasma la partecipazione individuale femminile alla vita politica in senso conservatore, riflettendo lo stesso approccio anche rispetto alle questioni di genere. I meccanismi che vengono istituiti per promuovere democrazia, sensibilità alle tematiche di genere e una governance che segua un andamento *bottom-up* finiscono per essere travolti dalla stessa élite, dalla competizione e dalla cultura statale »<sup>60</sup>. In un tale clima, anche le figure femminili coinvolte a livello politico assorbono un *modus operandi* autoritario e aspramente patriarcale reagendo in senso difensivo e

---

<sup>56</sup> N. Motlafi, *Why black women in South Africa don't fully embrace the feminist discourse*, in The Conversation, 7 agosto 2015, < <https://theconversation.com/why-black-women-in-south-africa-dont-fully-embrace-the-feminist-discourse-45116> >

<sup>57</sup> Ivi. p.3

<sup>58</sup> S. Hassim, *Women's organizations and democracy in South Africa*, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 2006, p.211

<sup>59</sup> D. Lewis, *South Africa, Feminism, and the challenges of solidarity*, in Ruiters- Gender Activism: Perspectives on the South African transition, institutional Cultures and Everyday Life, Rhodes University, 2008, p.3

<sup>60</sup> Ibid.

conservatore rispetto allo *status quo* così da proteggere i propri interessi di classe e politici.

La scrittrice femminista Amina Mama anticipa l'impatto della cultura aggressiva dello stato africano analizzando la femocrazia<sup>61</sup> in Nigeria sotto il dominio militare: « tanto quanto le loro controparti maschili, le donne all'interno della burocrazia statale si sono lasciate guidare dalla logica di classe diventando spietate difenditrici dello *status quo* e operando in modo da proteggere la propria autorità politica »<sup>62</sup>. Istituzionalizzando e “statalizzando” la questione di genere, ovvero inserendola come nel caso cinese nella macchina statale, si ottiene una depoliticizzazione del tema, ridotto ad un processo tecnocratico di risarcimento ed uguaglianza. Così agendo si semplificano e minimizzano le lotte pre-Apartheid, ben raccontate ed illustrate dall'artista Mary Sibande, che spesso nelle sue opere ha rappresentato i percorsi di emancipazione femminili dalla figura della serva a quella della donna libera.

Il controllo esercitato da parte dello stato sudafricano sul tema della parità di genere ha avuto come conseguenza ulteriore la traslazione verso il conservatorismo di movimenti femministi consolidati. La smobilitazione dei gruppi femministi viene perfettamente descritta dall'accademica femminista Dzodzi Tsikata, con particolare riguardo al quadro di Ghana e Sudafrica. Tsikata evidenzia inoltre come, anche in Kenya, l'obiettivo del partito politico locale *Kenyan African National Union* fosse quello di istituire una struttura nazionale emblematica del partito stesso quale unica rappresentante delle donne keniate<sup>63</sup>.

Gli anni post-Apartheid di elaborazione e approfondimento delle rivendicazioni di genere hanno creato anche spazio per la discussione riguardante i diritti riproduttivi delle donne sudafricane, fra cui è ricompreso il legale accesso all'aborto. Organizzazioni come la Federazione delle Donne Sudafricane o la Coalizione Nazionale delle Donne hanno sfruttato il dibattito degli anni novanta per riuscire a trattare il tema di una libera scelta riproduttiva che fosse in linea con le preoccupazioni di salute pubblica. Fin dall'epoca coloniale l'aborto era stato

---

<sup>61</sup> Femocrazia, nasce come traduzione del termine inglese “*femocracy*” e sta a significare democrazia femminile.

<sup>62</sup> Ivi. p.4

<sup>63</sup> Ibid.

permesso limitatamente alla necessità di salvare la vita della madre<sup>64</sup>. Le narrazioni dominanti all'epoca dell'Apartheid relative al tema dell'aborto combinavano la censura morale con la necessità medica: il governo si opponeva con forza all'aborto su richiesta, alle nascite illegittime e alle gravidanze extraconiugali proponendo formulazioni di legge che registrassero su carta il rispetto della vita del nascituro e che garantissero un'azione drastica contro le donne che ricorrevano ad una interruzione di gravidanza al di fuori della stringente legalità<sup>65</sup>.

In un periodo in cui le femministe in molti paesi manifestavano per ottenere la liberalizzazione delle leggi sull'aborto in virtù del proprio diritto a scegliere e autodeterminarsi, le voci liberali e femministe sudafricane (le rare presenti all'epoca) erano più propense a interpretare l'accesso all'aborto come tema relativo alla salute pubblica, più che alla libera scelta. L'aborto veniva considerato possibile e legale, infatti, in mancanza di scelta – non in sua presenza: sia nel sesso che aveva preceduto la gravidanza (quindi nei casi di stupro e incesto), sia nelle conseguenze sanitarie di tale gravidanza (così gravi da minacciare la vita della madre).

Le scelte delle donne nere erano ancora più irrilevanti, rendendo chiaro che offrire l'aborto a donne nere "promiscue" sarebbe stato un inutile spreco di risorse statali<sup>66</sup>. Tra il 1990 e il 1993, con l'avvio dei negoziati per una Costituzione democratica, ha avuto luogo un'inversione nella narrazione circondante il tema dei diritti riproduttivi: il clima favorevole creatosi grazie all'attivismo di politiche, accademiche e giuriste ha permesso di includere nell'agenda per l'emancipazione delle donne anche diritti riproduttivi meno stringenti e vincolanti e più liberali. Infatti, l'affermarsi delle questioni di genere ha aperto la strada per una riforma della legge sull'aborto che tenesse conto della libertà della donna.

Le argomentazioni "pro-vita" contrarie a tale cambiamento, il cui volto in quella fase era prevalentemente bianco, maschile e radicato nella Chiesa Cattolica, si scontrarono con una forte resistenza incarnata dal cambiamento costituzionale e dagli emergenti diritti delle donne. Tuttavia, è importante sottolineare come le argomentazioni puramente femministe fossero minoritarie rispetto all'opinione maturata nella società civile anche femminile: in un'indagine nazionale del 1994, più

---

<sup>64</sup> C. Albertyn, *Claiming and defending abortion rights in South Africa*, in *Revista Direito GV*, 2015 < [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1808-24322015000200429](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322015000200429) >

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

di due terzi (68%) risultavano contrari all'accesso all'aborto legale, mentre un'indagine del 1995 ha rilevato che poco meno della metà (45%) appoggiava la legge esistente, e solo una su cinque (21%) sosteneva la scelta delle donne<sup>67</sup>.

Per riuscire ad ottenere la legge del 1996, conosciuta come *Choice on Termination of Pregnancy Act*, le sostenitrici del diritto all'aborto si sono appellate ai concetti di uguaglianza e libertà come imperativi costituzionali per ottenere un vero cambiamento, mentre medici e personale sanitario favorevole ad una regolamentazione hanno lavorato per creare una narrazione di salute pubblica sugli aborti clandestini e sulla mortalità materna così da fornire una giustificazione politica per la riforma della legge. Attraverso l'azione combinata delle organizzazioni della società civile e quelle ostinatamente femministe, la Costituzione finale del 1996 ha incluso una garanzia del "diritto all'integrità fisica e psicologica" comprensiva del "diritto di prendere decisioni riguardanti la riproduzione" e la "sicurezza ed il controllo del corpo" nella sezione 12, oltre che il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria in ambito riproduttivo nella sezione 27<sup>68</sup>. Il *Choice on Termination of Pregnancy Act* andava ad inserirsi in questo quadro costituzionale positivo, diventando la prima legge sulle donne ad essere approvata dal nuovo parlamento sudafricano<sup>69</sup> e permettendo alle stesse di abortire entro la dodicesima settimana.

#### **1.4 Russia**

Uno degli aspetti fondamentali di quello che viene definito femminismo russo è che può essere interpretato sia come parte del panorama novecentesco del femminismo europeo, sia sotto la luce del comunismo e della stessa forma di Stato russa nelle sue transizioni. Come sosteneva la femminista tedesca Clara Zetkin<sup>70</sup>, il principale contributo che il comunismo diede al femminismo non fu la filosofia marxista in sé, ma le linee guida che stabilivano: «la visione materialistica della storia non ci ha fornito una risposta alla questione della donna, ma ci ha dato il metodo corretto e

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> R.Stites, *The women's liberation movement in Russia*, Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 1978, p. 234-235

preciso per studiare e comprendere la questione stessa »<sup>71</sup>. In esilio a Parigi, Zetkin fu incaricata di assistere l'organizzazione del Congresso della Seconda Internazionale nel 1889, dove pronunciò un discorso di critica ai movimenti femministi incapaci di garantire una completa emancipazione della donna e la speculare necessità di organizzazioni politiche femminili dentro il movimento socialista. Il lavoro di Zetkin portò certamente all'affermarsi del diritto delle donne di lavorare oltre che della necessità di creare organizzazioni speciali all'interno dei partiti per l'istruzione delle donne. In seguito alla scissione interna fra Bolscevichi e Menscevichi, figure come lo stesso Lenin utilizzavano tra le argomentazioni a sostegno della parità il tema della "cittadina madre", la madre lavoratrice che solo in quanto tale avrebbe potuto trasmettere la coscienza di classe proletaria al figlio. La figura della madre-operaia verrà esaltata per diverso tempo, pur non venendo predisposti fino alla metà degli anni venti del Novecento i servizi sociali essenziali per rendere questa figura *bifronte* effettivamente possibile.

Cristina Carpinelli, autrice di numerosi studi sull'Unione Sovietica, nel suo lavoro "Donne e famiglia nella Russia Sovietica"<sup>72</sup> cita il sociologo Pitirim Sorokin, meritevole di aver messo in luce in un proprio scritto del 1930 come il movimento rivoluzionario del 1917 (stravolgente l'ordine imperiale) mosse i suoi primi passi il 23 febbraio di quell'anno con lo sciopero delle operaie tessili a Pietrogrado. Sorokin sottolinea come la rivoluzione russa fu iniziata da donne e bambini che chiedevano pane e aringhe<sup>73</sup>. L'autrice Rosanna Avogadro, presentando l'opera di Carpinelli, mette in luce come il programma comunista, che aveva paventato la liberazione delle donne dall'oppressione e dal peso del lavoro domestico come sintomo di liberazione dell'umanità tutta, non aveva realmente a cuore gli ideali femministi, subordinati alla fondamentale visione marxista della lotta di classe e della costruzione del socialismo. Carpinelli ricorre anche alla figura della direttrice del Centro per gli Studi di Genere di Mosca Olga Voronina per risalire alle profonde difficoltà - testimoniate da Voronina - di essere donna in una società (quella sovietica) che ha mancato di affrontare la tematica femminile nell'ottica giusta: «il problema grave è che nessuno, uomo o donna, ha riflettuto che con la rivoluzione dovevano cambiare anche i

---

<sup>71</sup> Ivi, p.236

<sup>72</sup> C. Carpinelli, *Donne e famiglia nella Russia Sovietica. Caduta di un mito bolscevico*, Milano, FrancoAngeli, 1998, p. 7

<sup>73</sup> Ibid.

rapporti interpersonali, si doveva andare ad una nuova idea di essi, e prima di tutto dei rapporti tra uomo e donna, in una società che passava da una vera e propria forma di schiavitù all'indipendenza. Negli anni immediatamente seguenti alla rivoluzione gli uomini si sono sentiti liberi, ma nessuno si è mai chiesto che cosa occorreva cambiare perché una donna si sentisse davvero autonoma, liberata. Questo problema è stato eluso. La donna era stata parificata all'uomo nel lavoro, ma insisto, soltanto in esso. Sicché a lei, cui era rimasto intatto il peso del lavoro domestico, reso faticosissimo dal disastro degli approvvigionamenti, dalle code infinite e dal non funzionamento o mancanza delle strutture sociali, è piombato sulle spalle un altro lavoro che era un diritto, ma anche un obbligo sociale»<sup>74</sup>.

La questione familiare e relativa alla libertà sessuale venne debolmente trattata dai quadri del Partito Comunista: non le venne dato, infatti, lo stesso risalto che ebbe la questione lavorativa e occupazionale femminile. Il tema dell'emancipazione sessuale trovò, al contrario, ampio spazio di dibattito e approfondimento all'interno dei gruppi femministi esterni al partito e criticati da Zetkin, minoritari però in URSS. La terminologia marxista legata alla sfera sessuale risulta vaga ed inconsistente, facendo principalmente riferimento ad una differenza specifica fra sesso e amore, senza mai entrare nel dettaglio di una corretta ed approfondita educazione sessuale. Engels diede grande risalto alla monogamia nei suoi scritti, sottolineando come questa sarebbe aumentata negli uomini sotto il socialismo. La cultura sessuale russa verrà fatta derivare da testi come quello dell'economista marxista Andrei Isaev, "*what can women expect from socialism?*" e dal lavoro della rivoluzionaria russa Alexandra Kollontai<sup>75</sup>, secondo cui addirittura "il cuore non poteva aspettare" per un matrimonio convenzionale, ma era naturale si creassero delle unioni basate sull'affetto fra lavoratori lontani dai loro villaggi d'origine.

In questo clima si inseriscono visioni innovative anche riguardo al corpo stesso della donna e la poca importanza riservata alla verginità prematrimoniale, in quanto una donna con "un passato" non aveva alcuna differenza da una donna giunta vergine al matrimonio. Come vuole la visione socialista, Kollontai dava grande valore alla creazione di nuova vita, concentrandosi sul diritto alla maternità di ciascuna donna

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> G. Carleton, *Sexual revolution in Bolshevik Russia*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005, pp. 38-41

con o senza marito. Autrice di “Donna lavoratrice e madre” e “Società e maternità”, Kollontai elaborò delle richieste che avrebbero rappresentato il futuro stesso del programma di welfare per la maternità in Unione Sovietica: un congedo di 16 settimane totalmente pagato, cliniche gratuite, strutture di cura e pausa per accudire i figli nonostante l’attività lavorativa.

Il disinteresse del Partito Comunista per il dibattito relativo alla libertà sessuale femminile ha portato i vertici dello stato socialista ad affrontare la questione del libero accesso all’aborto come, ancora una volta, una discussione puramente economica. Il preambolo del Decreto, - che nel 1920 avrebbe, infatti, introdotto nel sistema sovietico una prima forma di liberalizzazione dell’aborto - precisava che lo Stato Socialista avrebbe fatto di tutto per estinguere le cause socio-economiche che portavano all’aborto<sup>76</sup>. L’URSS non parla quindi di diritti riproduttivi, ma di “diritti economici”. La legalizzazione dell’aborto venne ritenuta dalla storica Fannina Halle, autrice di “*Women in the Soviet Revolution*”, il più grande passo in avanti verso la moderna moralità. Il tentativo di liberalizzazione del 1920 fu anche il risultato naturale di un dibattito avviato sotto la Russia zarista: l’undicesimo e dodicesimo congresso Pirogov (1910 e 1913) ed il congresso degli ostetrici e ginecologi russi (1911) portarono a riflettere sul ruolo della donna, raccomandando di escluderle dalla punizione prevista dalla legge zarista in caso di aborto. La legalizzazione dell’aborto del 1920 ridusse significativamente il tasso di mortalità delle donne che decidevano di abortire dal 4% allo 0.28%<sup>77</sup>. Le statistiche legate alla pratica sono state per molto tempo considerate “materiale strettamente confidenziale”, fino alla loro successiva pubblicazione<sup>78</sup>. I dati dimostrano che in Unione Sovietica, l’aborto veniva utilizzato come principale metodo contraccettivo e di controllo delle nascite<sup>79</sup>.

Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, l’Unione Sovietica si trovava ad affrontare una profonda crisi demografica dovuta a diversi fattori tra cui: l’elevata mortalità riconducibile alla guerra, alla carestia e alle purghe staliniane, unita ad una bassa natalità e ad un crescente ricorso alla pratica abortiva illegale dato che durante

---

<sup>76</sup> M. Savage, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People’s Republic of China*, in Stanford law review, vol.40 n.4, 1988, pp.1039-1040

<sup>77</sup> Avdeev, Blum, Troitskaya, *The history of abortion statistics in Russia and in the USSR from 1900 to 1991*, Paris, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, 1995

<sup>78</sup> Ivi. Introduzione

<sup>79</sup> Ivi. Introduzione

il regime di Stalin, era stato reso illegale per poi venire ri-legalizzato nel 1955 nella speranza di ridurre i tassi di mortalità femminile. L'aborto è stato per molto tempo il metodo preferito dalle donne sovietiche per porre fine a gravidanze indesiderate, essendo non disponibili in Unione Sovietica altre forme di contraccezione sicure e attendibili.<sup>80</sup> La legislazione attuale risulta essere tra le più liberali al mondo: in conformità con i fondamenti della legislazione russa sulla protezione della salute dei cittadini del 1993, l'aborto viene eseguito su richiesta della gestante fino alla dodicesima settimana, se conseguenza di uno stupro fino a 22 settimane, mentre può avvenire indipendentemente dal periodo di gestazione solo qualora sussistano indicazioni mediche in tal senso.

### ***1.5 Cina***

La nascita del femminismo cinese fu un evento di proporzioni realmente globali che, ancora oggi, le ricerche e gli scritti a riguardo cercano di cogliere ed interpretare senza ricorrere all'utilizzo di categorie occidentali estranee alla cultura propria della Cina. Rispetto, infatti, ai casi di Brasile, India e Sudafrica precedentemente posti in analisi, che hanno parimenti sperimentato la colonizzazione da parte di potenze europee e la base comunista dei movimenti di rivendicazione femminile, la Cina rappresenta un caso più assimilabile a quello sovietico-russo. La Cina vivrà il vero incontro-scontro con l'Europa negli anni delle guerre dell'Oppio, i due conflitti svoltisi dal 1839 al 1842 e dal 1856 al 1860 e che condurranno ad un periodo di supremazia straniera sull'Impero Cinese simboleggiata dai "trattati ineguali"<sup>81</sup>. Questa supremazia e apertura forzata all'Occidente, però, mai si strutturerà in una vera e propria colonizzazione rendendo, quindi, peculiare il caso cinese.

Il ruolo della donna si è evoluto continuamente a partire da una tradizione confuciano-patriarcale, eredità della dinastia Han (206 a.C. – 220 a.C.), che ha a lungo influenzato la sempiterna proiezione dell'individuo femminile come essere inferiore all'uomo. La donna, rinchiusa nel regno domestico, veniva limitata socialmente e "fisicamente", vedendosi costringere in pratiche come quella del "Loto d'Oro", ovvero una antica pratica mutilatoria dei piedi bandita solo nel 1911 –

---

<sup>80</sup> Jennifer Harkins, *Portrayal of abortion in Russian Women's literature*, Washington, University of Washington, 2016

<sup>81</sup> J. Roberts, *Storia della Cina*, Bologna, Il Mulino, 2013

quando i lavori dell'anarco-femminista He-Yin Zhen 何殷震 avevano già iniziato a circolare lasciando una forte impronta sul mondo sinico<sup>82</sup>. He-Yin Zhen (1884—ca.1920), incarna le radici del femminismo cinese, sin dai suoi primordi coincidente con una interpretazione comunista della struttura statale. Nel 1907–1908, l'attivista femminista pubblica lo scritto “Sulla questione della liberazione della donna”, dove porta avanti la critica di educatori liberali come Jin Tian He che, come altri, desiderava di poter emulare le classi medio-alte bianche ed europee in tutti gli aspetti della vita, anche in quello relazionale-matrimoniale. He-Yin Zhen attacca, nel suo testo, gli intellettuali progressisti cinesi: «Gli uomini adorano il potere e l'autorità. Credono che gli europei, gli americani e i giapponesi siano nazioni civilizzate del mondo moderno che concedono alle loro donne un certo grado di libertà. Trapiantando questo sistema nella vita delle loro mogli e figlie, proibendo le loro pratiche di legatura dei piedi, e iscrivendole in scuole moderne per ricevere un'educazione di base, questi uomini pensano che saranno applauditi dal mondo intero per essere entrati nei ranghi delle nazioni civilizzate...Sono incline a pensare che questi uomini agiscano puramente per un desiderio egoistico di rivendicare le donne come proprietà privata. Se non fosse così, perché la reputazione di una donna, buona o cattiva, dovrebbe avere qualcosa a che fare con loro? L'intenzione originale degli uomini non è quella di liberare le donne, ma di trattarle come proprietà privata. In passato, quando prevalevano i rituali tradizionali, gli uomini cercavano di distinguersi confinando le donne nel boudoir; quando le maree girano a favore dell'uropeizzazione, tentano di acquisire distinzione promuovendo la liberazione delle donne. Questo è ciò che io chiamo la ricerca degli uomini di distinguersi in nome della liberazione delle donne»<sup>83</sup>.

Ciò che He-Yin Zhen cerca di portare all'attenzione collettiva è che l'impegno liberale maschile non è mosso da spinte altruistiche (oltre che di concreto femminismo) volte a migliorare la condizione femminile generale; bensì si tratta di un impegno egoistico che punta a trapiantare il sistema occidentale in quello orientale con il puro obiettivo di reclamare la propria proprietà privata, di cui anche la donna è espressione. L'anarco-femminista si occuperà di prendere le distanze dal pensiero liberale, arrivando ad introdurre quello comunista in Cina: il primo capitolo

---

<sup>82</sup> L. Liu, R. Karl, D. Ko, *The birth of chinese feminism*, New York, Columbia University Press, 2013

<sup>83</sup> Ivi. p.2

de *Il Manifesto* viene tradotto e pubblicato sulla rivista *TianYi Bao / Natural Justice* nel 1908, un giornale femminista di ispirazione anarchica; questo, a dimostrazione del fatto che il Comunismo è stato tradotto ed introdotto in Cina solo tramite il femminismo, non viceversa<sup>84</sup>.

La prima decade del XX secolo testimoniava in Cina non solo la nascita di un governo repubblicano, ma anche il radicarsi del femminismo moderno. Diverse donne, nelle sollevazioni contro la dinastia Qing, entrarono a far parte di unità ribelli come l'Armata Rivoluzionaria delle Donne<sup>85</sup> guidata dalla femminista nazionalista Wu Shuqing, l'Armata delle Donne guidata da Lin Zongxue nel ZheJiang o ancora, la Brigata di Spedizione Femminile del Nord guidata da Tang Qunying. Tutti questi movimenti vennero sciolti dal nuovo governo provvisorio della Repubblica di Cina il 26 febbraio 1912<sup>86</sup> per fondamentalmente motivazioni scioviniste. Ciononostante, la partecipazione e la creazione di queste organizzazioni femminile diede lo slancio per la politicizzazione stessa della figura della donna in Cina, attivamente coinvolta nella ricerca di un cambiamento.

Il vero spartiacque per i diritti delle donne in Cina sarà definitivamente rappresentato dalla Rivoluzione Comunista (1949) guidata da Mao ZeDong leader del Partito Comunista Cinese (PCC). Mao aveva a lungo immaginato l'emancipazione femminile come una liberazione, appunto, attraverso il lavoro – forse perché un'equa partecipazione delle donne nella società e nell'economia era necessaria per la prosperità della nazione. Già ai tempi del secondo congresso nazionale del Partito Comunista nel 1922, era stato espresso un chiaro interesse per la condizione della donna, manifestando la volontà di eliminare tutte le tradizioni cinesi che avevano relegato la figura femminile ad un ruolo di oggettiva inferiorità rispetto alla sua controparte maschile.

Nel 1949 nasceva, così, la All-China Democratic Women's Foundation (ACWF)<sup>87</sup>, l'organizzazione ufficiale della RPC per la salvaguardia dei diritti delle donne posta sotto il controllo diretto del PCC. Dall'inizio figure femminili come Cai Chang –

---

<sup>84</sup> Ivi. pp.6-7

<sup>85</sup> Ono, Kazuko, *Chinese Women in a Century of Revolution, 1850-1950*, Stanford, California, Stanford University Press, 1989, pp.74-75

<sup>86</sup> Edwards, Louise, *Gender, Politics, and Democracy: Women's Suffrage in China*, Stanford, California, Stanford University Press, 2008, pp.101-102

<sup>87</sup> Tsui, Justina Ka Yee, *Chinese women : active revolutionaries or passive followers? : a history of the All-China Women's Federation, 1949 to 1996*, Montreal, Concordia University, 1998.

attiva iscritta del PCC e veterana della Lunga Marcia – guidavano l’organizzazione a dimostrazione dello stretto legame fra l’organo di stato e la fondazione per la parità di genere. Nel 1957 si arriverà anche ad abbandonare l’appellativo “*democratic*” nel nome, venendo l’organizzazione anche formalmente incorporata nella struttura del partito e ricalcandone la struttura amministrativa<sup>88</sup>. Con l’unione, la ACWF era divenuta responsabile della propaganda politica tra le donne, la loro inclusione in campagne politiche e dell’organizzazione di incontri e manifestazioni per incoraggiare la partecipazione ed il sostegno femminile.

Ai primordi della RPCC e dell’ACWF, la Cina stava portando avanti una serie di politiche pro-nataliste e di incoraggiamento alla gravidanza, proibendo di conseguenza qualsiasi tipo di contraccettivo oltre che la stessa pratica abortiva e la sterilizzazione. Nel 1953 iniziava ad essere permesso l’uso di contraccettivi e l’aborto in determinate condizioni, fino al 1957 quando – come parte della prima campagna governativa per il controllo delle nascite – l’accesso all’aborto legale venne addirittura semplificato. Nel 1973 veniva lanciata la prima campagna concretamente anti-natalista che proiettava la sovrappopolazione come un male per la modernizzazione e lo sviluppo. La campagna sfruttava approcci come l’educazione individuale alle donne, alle coppie, modelli di ‘comportamenti riproduttivi’ e un migliore accesso a contraccettivi e aborto. La ACWF non ha mai cessato di sostenere la politica di controllo delle nascite, rendendosi quindi parzialmente responsabile del ricorso alla pratica abortiva per “selezionare” e privilegiare la nascita di un primogenito maschio anziché femmina (la cosiddetta *politica del figlio unico*)<sup>89</sup>. La negazione dei diritti riproduttivi nella Cina contemporanea è continuata fino all’abbandono nel 2013<sup>90</sup> della politica del figlio unico per decisione della Corte Suprema cinese, che non ha però portato all’abolizione della normativa nazionale e locale che ancora scoraggia penalmente le famiglie con un numero superiore a due figli, incentivando di fatto *l’aborto forzato*.

---

<sup>88</sup> E. R. Judd, *The Chinese Women's Movement between State and Market*. Stanford, Stanford University Press, 2002.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> *Cina: addio alla 'politica del figlio unico'*, si potranno avere 2 bimbi, in La Repubblica, 28 dicembre 2013, <  
[https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/28/news/cina\\_addio\\_alla\\_politica\\_del\\_figlio\\_unico\\_si\\_potranno\\_avere\\_2\\_bimbi-74636130/](https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/28/news/cina_addio_alla_politica_del_figlio_unico_si_potranno_avere_2_bimbi-74636130/) >

## 2. Introduzione e sviluppo della disciplina sull'aborto nei paesi BRICS

### 2.1.1 Brasile

Dalla ricerca storiografica emerge che i primi interventi normativi riguardanti le interruzioni volontarie di gravidanza nei territori brasiliani risalgono al periodo del dominio coloniale portoghese<sup>91</sup>. In Brasile, infatti, al tempo vigevano le disposizioni penali circolanti in Portogallo e pubblicate per la prima volta nel 1481 sotto Alfonso V<sup>92</sup>, basate sulle spagnole *Las Siete Partidas*<sup>93</sup>. Il codice statutario castigliano *Partidas* prescriveva già una serie di punizioni per coloro che clandestinamente praticavano aborti: «(...) che fosse provato che avevano dato erbe o veleno per uccidere alcuni, o per fare altri danni al corpo, o per far perdere i figli alle donne incinte; (...)»<sup>94</sup>. La condizione di clandestinità dell'operazione non faceva che diminuire la credibilità degli individui coinvolti, portando alla sospensione dell'esercizio di alcuni diritti (ad esempio, la possibilità di testimoniare in casi giudiziari) per i rei<sup>95</sup>. Sotto re Sebastiano I di Portogallo verrà adottato nel 1570 l'atto *Regimento de Quadrilheiros* che andava a confermare l'illegalità dell'aborto, recependo e portando avanti i dettami stabiliti in *Las Siete Partidas*<sup>96</sup>. La ricostruzione ci permette, quindi, di rintracciare da dove abbia origine la propensione brasiliana alla criminalizzazione dell'aborto, spiegata dall'influenza coloniale

---

<sup>91</sup> E' difficile reperire informazioni e risalire a fonti verificate che possano dimostrare l'esistenza di un approccio legislativo delle popolazioni indigene brasiliane verso il tema dell'aborto prima dell'avvio nel 1530 della colonizzazione portoghese. Tuttavia è possibile ipotizzare che, similmente ad altri gruppi abitanti l'America Latina e seppur in assenza di una specifica legge, l'aborto venisse praticato tramite il ricorso a piante e erbe medicinali. Sappiamo, ad esempio, che le donne dei Chamacoco e dei Chulupi del confinante Paraguay (di cui i primi insediatisi all'esatto confine con i territori brasiliani) assumevano decotti di radici, foglie, frutti verdi o fiori pressati da masticare ed ingoiare, il tutto combinato con una continua pressione sull'addome per stimolare l'aborto. P. Arenas e R. Moreno Azorero, *Plants Used as Means of Abortion, Contraception, Sterilization and Fecundation by Paraguayan Indigenous People*, in *Economic Botany*, New York, Springer Vol. 31, No. 3 (Jul. - Sep., 1977), pp. 302-306

<sup>92</sup> H.S. Sandford, *Different Systems of Penal Codes in Europe*, Londra, Fred B Rothman & Co, 1988, p.120

<sup>93</sup> *Las Siete Partidas* o semplicemente *Partidas* era un codice statutario castigliano realizzato durante il regno di Alfonso X di Castiglia, 1256-1265.

<sup>94</sup> J. Corrales, *Aproximaciones al estudio del aborto y el infanticidio en la Hispania bajomedieval: la obra de Alfonso Martínez de Toledo*, in *Memoria Académica*, 2009, p.19

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> *Regimento de Quadrilheiros*, 1570 <  
[https://purl.pt/30214/4/sc-4532-26-a\\_PDF/sc-4532-26-a\\_PDF\\_24-C-R0150/sc-4532-26-a\\_0000\\_capa-cap\\_a\\_t24-C-R0150.pdf](https://purl.pt/30214/4/sc-4532-26-a_PDF/sc-4532-26-a_PDF_24-C-R0150/sc-4532-26-a_0000_capa-cap_a_t24-C-R0150.pdf)>

portoghese estesasi anche alle leggi penali elaborate sotto Pietro I imperatore del Brasile.

Nel 1830 entra in vigore il *Código Criminal do Imperio do Brazil*<sup>97</sup> i cui artt. 199 e 200 mettono perfettamente in luce la tendenza proibizionista, frutto della comune matrice culturale ed ideologica che già in Portogallo vietava l'aborto: «*Art. 199: Occasionar aborto por qualquer meio empregado interior, ou exteriormente com consentimento da mulher pejada. Penas: de prisão com trabalho por um a cinco annos. Se este crime fôr commettido sem consentimento da mulher pejada. Penas: dobradas. Art. 200: Fornecer com conhecimento de causa drogas, ou quaesquer meios para produzir o aborto, ainda que este se não verifique. Penas: de prisão com trabalho por dous a seis annos. Se este crime fôr commettido por medico, boticario, cirurgião, ou praticante de taes artes. Penas: dobradas*»<sup>98</sup>.

Entrambi gli articoli fanno parte della sezione II del Codice Criminale brasiliano riguardante l'infanticidio. L'art.199 prevede la reclusione ed il lavoro forzato da uno a cinque anni in caso di aborto praticato con un qualsiasi mezzo, pena raddoppiabile se la donna viene sottoposta all'aborto senza il suo consenso. L'art.200, invece, prevede una pena dai due ai sei anni di reclusione nel caso in cui vengano forniti farmaci o aiuti, sempre da coniugare al lavoro forzato, raddoppiabile se il responsabile è un medico<sup>99</sup>.

I legislatori brasiliani coinvolti nella redazione e stesura del Codice del 1830 hanno deliberatamente preso a modello anche il *System of Penal Law for the state of Luisiana*, conosciuto anche come *The Livingstone Code*, elaborato da Edward Livingston nel 1824<sup>100</sup>. La forte influenza del formante nordamericano sul Codice brasiliano risalta analizzando gli stessi articoli concernenti l'aborto proposti da Livingston nel suo Codice:

«Art 469. Chiunque, tramite violenza o qualsiasi altro mezzo esternamente o internamente applicato ad una donna incinta le causi un aborto con il suo consenso

---

<sup>97</sup> Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei de 16 de dezembro de 1830. <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm)>

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Vivian Chierigati Costa, *Codificação e formação do Estado-nacional brasileiro: o Código Criminal de 1830 e a positivação das leis no pós-Independência*, Sao Paulo, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, (2013)

<sup>100</sup> Edward Livingston, *A System of Penal Law for the State of Luisiana*, (1824-1833) <<https://archive.org/details/systemofpenallaw00livijala>>.

verrà recluso in un penitenziario non meno di tre, ma non più di sei anni; se la pratica avviene senza il consenso della donna, la pena verrà raddoppiata;

Art 470. Colui che fornisce mezzi conoscendo lo scopo per cui verranno utilizzati è egualmente colpevole del sopramenzionato reato;

Art 472. Se il colpevole è un medico o un chirurgo o un praticante del campo dovrebbe essere punito con la più alta pena prevista per questo reato»<sup>101</sup>.

La scelta di criminalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza non ha subito modifiche nel corso del tempo, venendo recepita immutata dal *Código Penal* entrato in vigore con il *Decreto-Lei No 2.848* del 1940. Gli artt. dal 124 al 127 non si discostano nel contenuto dagli artt. 199 e 200 del 1830, prospettando l'aborto come un crimine contro la vita umana e quindi illegale<sup>102</sup>.

Le sostanziali differenze riguardano la durata delle pene e l'introduzione di due eccezioni previste all'art.128 rispetto al generale divieto di abortire. Diversamente dal Codice Criminale del 1830, il Codice Penale prevede la reclusione da uno a tre anni per aborto causato da o con il consenso della donna incinta; reclusione da tre a dieci anni se causato da terzi e senza il consenso della donna gravida o da uno a quattro anni in presenza del consenso. Le pene illustrate sono raddoppiate se il tentato aborto causa la morte della donna e aumentate di un terzo se le provoca gravi lesioni. L'art.128, come anticipato, riguarda quello che viene definito dal Codice come l'aborto "necessario", ovvero le uniche due casistiche per cui il medico non verrà punito eseguendo una interruzione volontaria di gravidanza su una donna<sup>103</sup>:

«Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal»<sup>104</sup>.

Dal 1940 la *Câmara dos Deputados* brasiliana ha portato avanti una corposa attività legislativa riguardo il tema dell'aborto, usando diversi strumenti (*projeto de lei*,

---

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940.< [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretolei/Del2848compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm)>.

<sup>103</sup> Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940.< [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretolei/Del2848compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm)>.

<sup>104</sup> Ibid.

*projeto de Decreto Legislativo, requerimento, Indicações, Sugestão*) per poter continuamente aggiornare la posizione nazionale sul diritto riproduttivo. Se da un lato, vediamo come la banca dati fornita dal Congresso Nazionale brasiliano<sup>105</sup> sia ricca di informazioni riguardanti le proposte succedutesi dagli anni novanta del Novecento, diversamente sembrano non essere reperibili i lavori e le discussioni degli anni sessanta, settanta e ottanta. Uno dei primi progetti di legge analizzabili risulta essere il PL 1135/1991 tramite il quale si propone la soppressione dell'art.124, così da concedere l'accesso gratuito all'aborto a donne gravide fino al novantesimo giorno e definendo l'intera procedura come competenza del Sistema Sanitario Unificato.<sup>106</sup>

La proposta risulta giunta nel 2008 in *Omissão de Constituição e Justiça e de Cidadania* per andare incontro ad un voto separato, ma ormai archiviata. La maggior parte delle proposte dal 1991 al 2019 – quasi tutte archiviate - tende ad imprimere una svolta ancora più restrittiva all'aborto: la PL 2690/2007 chiede di aggiungere al già art.127 del Codice Penale del 1940 il reato di “pubblicità” di qualsiasi metodo abortivo<sup>107</sup>; il *Requerimento de Instituição de CPI* 21/2013 propone invece la creazione di una commissione parlamentare di inchiesta per indagare l'esistenza di fondi ed interessi internazionali illegali per promuovere la legalizzazione dell'aborto in Brasile<sup>108</sup>. La più radicale risulta essere la più recente, ancora in attesa di dispaccio dal Presidente della Camera dei Deputati: nel 2019 veniva, infatti, presentato un progetto di legge (PL 2893/2019) per abrogare l'art.128 del Codice Penale, ovvero l'unico a dare la possibilità legale ad una donna di abortire in caso di violenza sessuale o per garantire la sopravvivenza della gestante<sup>109</sup>.

Ad oggi, l'unica sostanziale innovazione introdotta riguardo al tema dell'aborto è dovuta alla sentenza del 2012 “*Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental No. 54 (ADPF-54)*” del *Supremo Tribunal Federal*, attraverso la quale

---

<sup>105</sup> Câmara dos Deputados, progetti di legge e altre proposte

<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495667>>.

<sup>106</sup> Câmara dos Deputados, progetto di legge

<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=387349>>.

<sup>107</sup> Câmara dos Deputados, progetto di legge

<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=382059>>.

<sup>108</sup> Câmara dos Deputados, progetto di legge

<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=571493>>.

<sup>109</sup> Câmara dos Deputados, progetto di legge

<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2203415>>.

si rende possibile ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza in caso di anencefalia fetale<sup>110</sup>. La decisione, presa dalla Corte Suprema brasiliana, è stata preceduta dalla valutazione di due dati importanti: fino al 2005 sono state formalizzate circa tremila autorizzazioni<sup>111</sup> di aborti terapeutici per incompatibilità del feto con la vita extrauterina, rendendo quindi necessario per il Tribunale affrontare il tema; in secondo luogo il Brasile è il quarto paese al mondo per feti anencefalici, dietro Cile, Messico, Paraguay. L'incidenza è di circa una su mille nascite, secondo i dati raccolti dal 1993 al 1998 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e confermati in udienza pubblica.

L'oggetto preso in esame dalla sentenza è la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità con effetto vincolante riguardo l'interpretazione degli artt. 124, 126 e 128 del Codice Penale del 1940<sup>112</sup>. L'intenzione è quella di garantire il diritto della donna incinta a sottoporsi ad una interruzione volontaria di gravidanza senza essere costretta a presentare un'autorizzazione giudiziaria. Il relatore ministro del *Supremo Tribunal Federal* Marco Aurelio Mello ha invitato quindi il Tribunale Federale a considerare la differenza fra aborto volontario e aborto terapeutico, non essendo la sede o il momento di esaminare la depenalizzazione dell'aborto in generale. Tuttavia, conservare la previsione di reclusione anche nel caso di aborto terapeutico o di aborto per feto anencefalico andrebbe a ledere i diritti alla dignità umana, alla libertà nel campo sessuale, all'autonomia, alla privacy e alla salute, previsti e garantiti dalla *Carta da República*.

Alla luce dell'analisi portata avanti, il ministro del Tribunale ritiene fondata la richiesta di dichiarare incostituzionale l'interpretazione per cui l'aborto per feto anencefalico sia una casistica vietata dagli articoli 124, 126, 128 del Codice penale brasiliano. La decisione del Tribunale, però, non deve in alcun modo essere vista come una modifica del Codice Penale, ma viene posta come una integrazione dell'interpretazione di quello che rimane, comunque, un divieto di abortire.

---

<sup>110</sup> *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 54*, Supremo Tribunal Federal, 2012 <

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=54&processo=54> >

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940.< [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretolei/Del2848compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm) >.

### 2.1.2 India

In India, i primi richiami storici all'aborto indotto sono ritrovabili nelle antiche scritture: *Rig Veda*, *Dhamra Sutras*, *Smritis*, tutti testi che menzionano e condannano la pratica abortiva come peccato<sup>113</sup>. Anche in scritti come *Mahabharata* e *Ramayana* l'aborto viene largamente nominato. La consolidata visione indù della donna come oggetto di onore e rispetto sembra essere la ragione principale di tale condanna. La tradizione indù vuole Manu, figlio di Brahma capostipite dell'umanità, come unico autore de **मानवधर्मशास्त्र** ("le leggi di Manu"), uno dei trattati di diritto indù che riunisce le regole del vivere umano secondo il dharma, databile fra il II secolo a.C. e il II secolo d.C.<sup>114</sup>. Manu, nel suo trattato, affronta il tema della figura femminile: « quando le donne vengono onorate, gli Dei sono soddisfatti, ma quando non sono onorate, nessun rito sacro potrebbe offrire una ricompensa»<sup>115</sup>.

Tuttavia, secondo il demografo, economista e sociologo Chandrasekhar era presente una importante dualità nella visione indù: « il codice di comportamento ideale era per la dedita, giusta e santa minoranza mentre il comportamento ammissibile era per i milioni della maggioranza. Così, mentre gli antichi legislatori indù condannavano il procurato aborto severamente, lo ammettevano per casi difficili ed eccezionali»<sup>116</sup>. Questa linea di pensiero ed unica fonte riguardo all'approccio pre-coloniale è stata ricevuta in eredità dai colonizzatori britannici che hanno poi codificato la visione indiana in un approccio normativo.

Una prima disciplina sull'aborto viene posta in essere dopo che, con l'approvazione del *Government of India Act* del 1858<sup>117</sup>, non solo veniva liquidata la Compagnia delle Indie Orientali, ma si predisponeva il passaggio alla Corona Britannica delle funzioni precedentemente svolte dalla Compagnia: «*On August 2, 1858, less than a month after Canning proclaimed the victory of British arms, Parliament passed the Government of India Act, transferring British power over India from the East*

---

<sup>113</sup> Raj Pal Mohan, *Abortion in India*, in Pi Gamma Mu - International Honor Society in Social Sciences, vol. 50 no. 3 (1975), pp. 141-143

<sup>114</sup> *Dharmasastra*, in Treccani <[https://www.treccani.it/enciclopedia/dharmasastra\\_res-0748484b-8bae-11dc-8e9d-0016357eee51\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dharmasastra_res-0748484b-8bae-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/)>

<sup>115</sup> Ivi. p.141

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> *Government of India Act*, 2 August 1858, <<https://www.britannica.com/place/India/Government-of-India-Act-of-1858>>.

*India Company, whose ineptitude was primarily blamed for the mutiny, to the crown. The merchant company's residual powers were vested in the secretary of state for India, a minister of Great Britain's cabinet, who would preside over the India Office in London and be assisted and advised, especially in financial matters, by a Council of India, which consisted initially of 15 Britons, 7 of whom were elected from among the old company's court of directors and 8 of whom were appointed by the crown»<sup>118</sup>*

. Il legame coloniale fra la madrepatria britannica e l'India veniva, così, normativizzato tramite l'Atto del 1858 implicando importanti conseguenze successive, soprattutto in materia di elaborazione 'indiana' susseguente di leggi, dottrina e giurisprudenza.

Il Codice Penale Indiano del 1862 si fonderà, infatti, sui dettami del *British Offences Against the Person Act* adottato in madrepatria nel 1861, ispirandosi a quest'ultimo nel disciplinare l'aborto. Il Codice Penale Indiano prevede di punire la donna che ricorra ad una interruzione volontaria di gravidanza e il responsabile di averla indotta, eccezion fatta per i casi di aborto necessario a salvare la vita della donna. Le disposizioni penali indiane risultano deliberatamente ispirate a quelle britanniche, come viene adeguatamente messo in luce dalle sezioni 58 e 59 del *British Offences Against the Person Act*. Queste sezioni hanno sostituito nel contenuto la sezione 6 del precedente Atto del 1837 tramite la quale si aboliva ai sensi della valutazione penale la distinzione tra pre e post "*quickenning abortion*", ovvero il ricorso alla pratica abortiva prima o dopo aver percepito per la prima volta movimenti fetali nell'utero<sup>119</sup>.

Nelle sezioni 58 e 59 dell'Atto britannico del 1861 vediamo come venga punita ogni donna che ricorre all'aborto, che assume sostanze o utilizza strumenti per procurarlo e chiunque altro sia di assistenza nell'interruzione volontaria di gravidanza. La pena prevista è la "*penal servitude*", cioè la reclusione combinata ai lavori forzati per la vita. Viene punito, sempre con *penal servitude* chiunque fornisca sostanze, medicinali o altri strumenti con la consapevolezza questi verranno utilizzati per un aborto illegale.

---

<sup>118</sup> *Government of India Act, 2 August 1858*, <<https://www.britannica.com/place/India/Government-of-India-Act-of-1858#ref47035>>.

<sup>119</sup> *British Offences Against the Person Act, 1861*, sezioni 58,59 <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/section/58>>.

Il *Livingston Code* del 1824, già menzionato per il Brasile, ha analogamente influenzato la progettazione degli articoli sull'aborto contenuti nel Codice Penale Indiano<sup>120</sup>. Analizzando le sezioni dalla 312 alla 316 del XVI Capitolo del Codice Penale Indiano (*Of offences against the human body*) riscontriamo che, mentre il *British Offences Against the Person Act* contempla una pena per la vita in caso di aborto illegale, il *Livingston Code* ha portato a mitigare e comprimere la durata delle pene in caso di ricorso ad interruzione di gravidanza. Secondo il Codice Penale Indiano:

«Sezione 312. *Causing Miscarriage: Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine*»<sup>121</sup>.

La sezione 312 dimostra chiaramente l'influenza del *System of Penal Law of the State of Louisiana (The Livingstone Code)* nel prevedere pene variabili a seconda delle attenuanti o aggravanti fino a tre, sette o dieci anni (*Section 313*) nel caso in cui non vi sia il consenso della donna all'interruzione di gravidanza. Alla sezione 314 si affronta invece il tema del decesso causato dal tentato procurato aborto: in questo caso la pena rimane la reclusione fino ai dieci anni. La sezione 316 valuta, riprendendo i concetti britannici, la casistica per cui l'aborto si classifica come omicidio colposo, venendo effettuato nonostante la presenza di un feto confermata dai movimenti (*quick child*) e punito con la reclusione fino ai dieci anni<sup>122</sup>.

La ricercatrice legale Shonotra Kumar in una accurata analisi delle legislazioni indiane sull'aborto sottolinea come non venga mai usato direttamente il termine

<sup>120</sup> Edward Livingston, *A System of Penal Law for the State of Louisiana*, (1824-1833) <<https://archive.org/details/systemofpenallaw00liviiala>>.

<sup>121</sup> Indian Penal Code, Section 312 <[https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC\\_CEN\\_5\\_23\\_00037\\_186045\\_1523266765688&orderno=350](https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_1523266765688&orderno=350)>.

<sup>122</sup> Indian Penal Code, section 316 <[https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC\\_CEN\\_5\\_23\\_00037\\_186045\\_1523266765688&orderno=354](https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_5_23_00037_186045_1523266765688&orderno=354)>

“aborto”<sup>123</sup>, ma suoi sostituti: nel Codice Penale, infatti, vediamo come la parola “*abortion*” non appaia mai e sia stata sostituita dalla più medica “*miscarriage*”. Questa tendenza è stata recepita dal *Medical Termination of Pregnancy Act (N. 34/1971)* adottato nel 1971 e decriminalizzante l’aborto. L’utilizzo del diversivo linguistico viene messo in luce anche dal medico Siddhivinayak S. Hirve nel suo “*Abortion Law, Policy and Services in India: A Critical Review*”<sup>124</sup>. Secondo l’esperto, più che l’esistenza di una deliberata volontà di non utilizzare la parola “aborto”, vi è una necessità legislativa: la *Shah Committee* è stata creata negli anni sessanta del Novecento con lo scopo di valutare la possibilità di elaborare una legge decriminalizzante l’aborto, a fronte di un crescente numero di interruzioni di gravidanza clandestine e di decessi causati da queste ultime<sup>125</sup>.

Tuttavia, per poter ottenere l’approvazione del futuro *Medical Termination of Pregnancy Act*, la Commissione ha dovuto trovare il modo di ridurre l’opposizione dei gruppi religiosi<sup>126</sup>. Secondo Kumar la scelta linguistica è legata alla ulteriore motivazione di non voler garantire direttamente alle donne una libertà di scelta o uno specifico diritto, ma piuttosto garantire tutela e protezione legale ai dottori fino a quel momento perseguiti per le interruzioni volontarie di gravidanza<sup>127</sup>.

Il *Medical Termination of Pregnancy Act* andava ad introdurre la possibilità di abortire fino a 20 settimane, richiedendo il parere addizionale di un secondo medico una volta superate le 12 settimane. Nell’Atto veniva anche designato il personale medico autorizzato a praticare un aborto. Il “*registered medical practitioner*” era quella figura in possesso di una specializzazione medica in ginecologia e ostetricia, come stabilito dal *Cl.(h) of Sec. 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956)* e il cui nome veniva inserito nel Registro Medico di Stato<sup>128</sup>. Ulteriormente, le gravidanze potevano essere interrotte dai “*registered medical practitioners*” qualora:

---

<sup>123</sup> Shonotra Kumar, *Why India’s law on abortion does not use the word ‘abortion’*, in The Print, 17 may 2020

<<https://theprint.in/opinion/india-law-abortion-medical-termination-pregnancy-act/423380/>>.

<sup>124</sup> Siddhivinayak S Hirve, *Abortion Law, Policy and Services in India: A Critical Review*, in Reproductive Health Matters, Pune, 2004, p. 114

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971 <<http://tcw.nic.in/Acts/MTP-Act-1971.pdf>>.

1. Portare avanti la gravidanza avrebbe rappresentato un rischio per la vita della donna incinta o una grave lesione fisica o legata alla sua salute mentale;
2. vi fosse il comprovato rischio che il bambino, se fatto nascere, avrebbe sofferto di anomalie fisiche o mentali o disabilità gravi<sup>129</sup>

*The Medical Termination of Pregnancy Rules and Regulations* del 1975<sup>130</sup>, invece, andava a definire sia i criteri e le procedure di valutazione delle strutture destinate alle interruzioni volontarie di gravidanza, sia come garantire la riservatezza delle pazienti. Qualsiasi aborto portato avanti in una struttura non precedentemente autorizzata dal Governo era da ritenersi illegale.

Nel 2002 il parlamento indiano ha emendato il testo legislativo del 1971 adottando il *Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act* seguito nel 2003 dal *amended Rules and Regulations*<sup>131</sup>. La rielaborazione è volta a decentralizzare dal livello statale a quello delle *District Committees* il compito di regolamentare le strutture abortive. L'MTP del 2002 prevede, in aggiunta, la reclusione dai 2 ai 7 anni i proprietari di strutture in cui viene praticato l'aborto senza autorizzazione governativa.

Il testo di legge individua diverse procedure di interruzione volontaria di gravidanza, tra i quali figura l'aborto farmacologico: viene permesso ad un *registered medical practitioner* di somministrare la combinazione delle pillole abortive mifepristone e misoprostol fino alla settima settimana di gravidanza. Tuttavia, il Ministero della salute e del welfare familiare attraverso l'organo del *Drug Controller of India* ha concesso la prescrizione di mifepristone solo ai ginecologi, figura professionale presente quasi esclusivamente nelle principali zone urbane. Ciò ha reso impossibile per le donne che vivono in contesti rurali operare una scelta libera rispetto al metodo abortivo, obbligando di fatto all'aborto chirurgico<sup>132</sup>.

A partire dagli anni 2000, nella linea evolutiva della giurisprudenza della Corte Suprema Indiana si può ravvisare una interpretazione estensiva dei diritti riproduttivi e dell'autonomia sessuale delle donne, attraverso l'analisi dei casi che ha affrontato.

---

<sup>129</sup> Siddhivinayak S Hirve, *Abortion Law, Policy and Services in India: A Critical Review*, Pune, Reproductive Health Matters, 2004, pp. 114-115

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Ivi. p. 116

<sup>132</sup> Ivi. p. 116

Ad esempio, uno dei casi più rilevanti risulta essere “*Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration*” del 2009<sup>133</sup>. La Corte Suprema ha ritenuto che l'autonomia riproduttiva di una donna sia parte del suo diritto fondamentale alla privacy e ha affermato che la decisione di avere o non avere un figlio dovrebbe essere sua, senza alcun intervento da parte dello Stato.

Il caso preso in esame ha origine nella decisione del tribunale della *High Court of Punjab and Haryana in C.W.P. No. 8760 of 2009* di riconoscere l'interesse al ricorso all'interruzione di gravidanza per una donna affetta da ritardo mentale. La donna era rimasta incinta in seguito ad un presunto stupro avvenuto mentre si trovava reclusa in un istituto di assistenza sociale gestito dal governo, situato a Chandigarh. Scoperta la gravidanza, l'Amministrazione di Chandigarh si è rivolta all'Alta Corte per ottenere l'approvazione per l'interruzione di gravidanza. L'Alta Corte del Punjab ha proceduto esaminando prima un parere medico preliminare, per emettere poi l'ordinanza del 17.7.2009, disponendo l'interruzione di gravidanza nonostante la vittima avesse espresso la volontà di avere un figlio. Il caso arriva, così, alla Corte Suprema Indiana che prende in esame due osservazioni. La prima riguarda la decisione dell'Alta Corte del Punjab di autorizzare l'interruzione di gravidanza senza il consenso della donna. Secondo il MTP Act del 1971, infatti, il consenso della gestante è essenziale perché si proceda, ad eccezione dei casi di malattia mentale. La Corte Suprema Indiana sottolinea come vi sia una differenza importante fra malattia mentale e ritardo mentale, rendendo quindi incorretto l'ordine di esecuzione emesso dall'Alta Corte del Punjab. La seconda osservazione concerne la valutazione dell'effettiva incapacità mentale della donna di prendere una decisione libera e consapevole. La Corte Suprema Indiana si è interrogata su quali siano gli standard più appropriati per una Corte al fine di esercitare la giurisdizione “*parens Patriae*”<sup>134</sup>. Alla luce di queste osservazioni, i giudici hanno sentenziato che non sono stati fatti i migliori interessi della donna sia per aver violato la sua mancanza di consenso, sia

---

<sup>133</sup> IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO.5845 OF 2009 (Arising out of S.L.P. (C) No. 17985 of 2009) Suchita Srivastava & Anr vs Chandigarh Administration on 28 August, 2009, Bench: K.G. Balakrishnan, P. Sathasivam, B.S. Chauhan

<sup>134</sup> Il termine *Parens Patriae* è derivato da un'espressione latina e significa 'genitore della patria'. E' una competenza intrinseca dei tribunali che prendono decisioni su persone che non sono in grado di badare a se stesse, come i bambini o gli incapaci.

per aver messo a rischio la salute della donna, essendo giunta alla diciannovesima settimana di gravidanza al momento dell'udienza.

L'ordinamento indiano, nel recepire l'orientamento Corte riguardo una interpretazione maggiormente favorevole all'autonomia riproduttiva, ha garantito con il tempo una più estesa tutela delle scelte sessuali e riproduttive della donna: nel gennaio del 2020, il Parlamento indiano ha ulteriormente emendato l'MTP Act del 1971 introducendo il diritto all'aborto come elemento costitutivo dei diritti riproduttivi e della giustizia di genere<sup>135</sup>.

L'emendamento ha elevato il limite massimo entro cui abortire previsto dal MTP Act del 1971 da 20 a 24 settimane per tutte le donne. La precedente dicitura, che autorizzava ogni donna sposata ed il marito a ricorrere all'aborto in caso di metodo contraccettivo fallimentare, è stata poi modificata in “*any woman or her partner*”, ampliando la platea di accessi legali all'aborto legittimando anche coppie non unite in matrimonio. La decisione di gennaio 2020 ha voluto ulteriormente puntualizzare che non esiste limite tempistico alcuno in caso di anomalie fetali, nella chiara intenzione di provare a risolvere i problemi di mortalità materna e morbosità derivanti da aborti clandestini. Viene anche semplificata la procedura di rilascio da parte delle Corti dei permessi per poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, prevedendo una chiara responsabilità dei medici che esitano a intervenire rispetto ai casi di violenza sessuale o incesto<sup>136</sup>.

### **2.1.3 Sudafrica**

Per quanto concerne il Sudafrica, sarà solo con l'avvio della colonizzazione europea nel XVII secolo che inizieranno a circolarvi primordiali e rudimentali tentativi di normativizzazione dell'aborto<sup>137</sup>. Gli insediamenti europei in Sudafrica hanno avuto

---

<sup>135</sup> Chitra Subramaniam, *India's new abortion law is progressive and has a human face*, in ORF online, 7 marzo 2020 < <https://www.orfonline.org/expert-speak/india-new-abortion-law-progressive-human-face-62023/> >.

<sup>136</sup> *Cabinet approves The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020* < <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1600916> >

<sup>137</sup> Dalla ricerca storiografica emergono scarse e limitate informazioni sulle pratiche abortive originarie del Sudafrica. Tuttavia, possiamo ipotizzare sulla base delle approfondite ricerche degli antropologi che, prima della colonizzazione, l'aborto in Sudafrica venisse praticato seguendo modalità simili a quelle adottate da altri stati africani. Nel continente africano, l'aborto veniva generalmente

inizio nel 1652, con l'arrivo della Compagnia olandese delle Indie Orientali a Città del Capo. Per tutta la durata del dominio olandese, vale a dire fino all'occupazione operata dal Regno Unito nel 1806 della Colonia del Capo, era il diritto romano-olandese a regolamentare le azioni ed i rapporti all'interno della collettività sudafricana<sup>138</sup>. L'aborto, come prescritto dal diritto romano-olandese, risultava permesso solo se il suo ricorso era strettamente necessario per salvare la vita della donna<sup>139</sup>.

E' importante sottolineare come con l'occupazione britannica del Capo non vi sia stata l'immediata sostituzione delle leggi olandesi con le leggi britanniche: il diritto internazionale consuetudinario, infatti, prevedeva che nei territori conquistati continuasse comunque a vigere la legge già esistente e osservata dai cittadini finché questa non fosse stata espressamente rimpiazzata<sup>140</sup>. In aggiunta, l'art.8 della capitolazione stipulata fra olandesi e britannici nel 1814 affermava che i cittadini avrebbero continuato a beneficiare dei diritti già riconosciuti<sup>141</sup>. Tuttavia, si rendeva sempre più impellente la necessità di assimilare le procedure penali del Capo a quelle inglesi, come sottolineato dai commissari Bigge e Colebrooke al Conte Bathurst in diversi carteggi<sup>142</sup>. L'urgenza inglese ha portato più che ad una radicale modifica della disciplina relativa all'aborto, già esistente e 'prestata' dal diritto romano-olandese, ad una sua puntualizzazione e più ampia definizione, allineando la legge sudafricana a quella già illustrata ed egualmente imposta in India del *British Offences Against the Person Act*.

Un ulteriore testo estremamente influente risulta essere il *Native Territories Penal Code* del 1886<sup>143</sup>, approvato dal Parlamento di Capo di Buona Speranza. Inizialmente

---

praticato da uomini specializzati, che ricorrevano a metodi differenti, combinati con la somministrazione di elementi naturali per avviare il processo medico. I Meru del Kenya, ad esempio, somministravano prima una miscela di radici e semi per provocare l'aborto, esercitando poi un'estrema pressione manuale sull'addome per concludere con l'inserimento di un oggetto tagliente nella vagina. Nell'Africa meridionale, invece, le donne indigene inducevano l'aborto spontaneo somministrando una vasta gamma di abortivi a base di erbe e altre misture preparate dai guaritori tradizionali. S. M. Klausen, *Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive rights in South Africa*, New York, Oxford University press, 2015, pp. 15-16

<sup>138</sup> Ivi. p. 17

<sup>139</sup> Ibid.

<sup>140</sup> Digby Sahelo Koyana, *The influence of the Native Territories penal code on South African criminal law*, Pretoria, University of South Africa, 1988, p.51

<sup>141</sup> Ivi. p.52

<sup>142</sup> Ibid.

<sup>143</sup> Ivi. pp. 1-3

formulato dalle autorità coloniali e rivolto alle persone *Xhosa speaking*, è stato presto applicato a tutti coloro che vivevano nell'area fra i fiumi Grande Kei e Mtamvuna. Con la costituzione dell'Unione Sudafricana nel 1910, il Codice è stato esteso a tutte e quattro le colonie britanniche fuse nell'Unione e ha fortemente influenzato giudici e magistrati sudafricani. Analizzando il *Native Territories Penal Code* vediamo come alcune sezioni siano ampiamente ispirate alla antecedente legislazione inglese contenuta nel *British Offences Against the Person Act* del 1861<sup>144</sup>. Possiamo, ad esempio, prendere in considerazione l'impatto che la legge inglese ha avuto sulla regolamentazione 'sudafricana' della bigamia: similmente a quanto previsto dall'Atto britannico, il coniuge viene assolto da ogni responsabilità se al tempo del successivo matrimonio, il primo partner risultava: «continuamente assente dalla vita della persona accusata di bigamia per un periodo di sette anni e non ha notificato il suo essere in vita a quella persona»<sup>145</sup>. Ulteriori tracce di influenza britannica sul *Native Territories Penal Code* le ritroviamo proprio nella sezione riguardante l'aborto, trattato dal Titolo V al capitolo X, "*offences against the person*", negli artt. dal 164 al 167<sup>146</sup>. L'articolo 164, in particolare, stabiliva che chiunque cagionasse la morte di un bambino concepito (e pertanto, vivo), che non avesse però potuto abbandonare ancora in stato di vita il corpo della madre, era da ritenersi colpevole di omicidio come se il bambino fosse effettivamente nato, ed era pertanto punito con la reclusione con o senza lavori forzati per un periodo che può arrivare fino a sette anni o con la multa o con entrambe le pene: non si rendeva colpevole di un reato ai sensi della precedente sezione chi, con mezzi impiegati in buona fede per la salvaguardia della vita della madre del bambino, provocava la morte di tale bambino prima, durante o dopo la sua nascita. Negli articoli successivi si affermava:

«Art 165. Chiunque, con l'intenzione di far abortire una donna, sia essa certamente incinta o presunta, somministri illegalmente o faccia assumere ad essa qualsiasi veleno o altra cosa nociva, o usi illegalmente qualsiasi strumento o altro mezzo con la stessa intenzione, è punito con la reclusione, con o senza lavori forzati, per una pena che può arrivare fino a cinque anni, o con la multa o con entrambe le pene;

---

<sup>144</sup> British Offences Against the Person Act, 1861, sezioni 58,59 <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/section/58>>.

<sup>145</sup> Digby Sghelo Koyana, *The influence of the Native Territories penal code on South African criminal law*, University of South Africa, 1988, p. 55

<sup>146</sup> *ivi*, p.351

Art 166. Chiunque somministri o permetta che la donna incinta assuma illegalmente qualsiasi veleno o altra cosa nociva, o illegalmente usi o permetta di usare su sé stessa qualsiasi strumento con l'intento di procurare un aborto spontaneo, è punito con la reclusione con o senza lavori forzati, per una durata che può arrivare fino a due anni, o con la multa, o con entrambe le pene;

Art 167. Chiunque fornisca o procuri illegalmente qualsiasi veleno, altra cosa nociva, o qualsiasi strumento, sapendo che gli stessi sono destinati ad essere impiegati illegalmente con l'intento di provocare l'aborto spontaneo di una donna, è punito con la reclusione, con o senza lavori forzati, per un periodo che può arrivare fino ad un anno, o con la multa o con entrambe le pene»<sup>147</sup>.

I quattro articoli sono effettivamente sovrapponibili all'Atto britannico del 1861 anche per quanto riguarda le pene prescelte, coniugando la reclusione (seppur breve) al lavoro forzato e ulteriormente alla possibilità di prevedere una pena pecuniaria.

La scelta sudafricana di criminalizzare l'aborto è rimasta immutata fino al 1975, anno in cui è stato approvato l'*Abortion and Sterilization Act*, volto a decriminalizzare il ricorso all'interruzione di gravidanza. L'adozione dell'Atto veniva anteceduta da due processi fondamentali, il processo Crichton-Watts del 1972 ed il processo Crichton-Maharaj del 1973. Nel 1972 il Dottor Crichton e James Watts, abortista autodidatta, venivano accusati di eseguire aborti su giovani ragazze bianche e donne non sposate. L'indagine, iniziata nel 1969 e parte di una ricerca più ampia riguardo l'esistenza di un network nazionale di aborti<sup>148</sup>, attribuì a Crichton e Watts la responsabilità di aver praticato ventisei aborti illegali<sup>149</sup>. Lo Stato sudafricano accusava Watts e Crichton sulla base della seguente dichiarazione: *«Having been approached to procure an abortion, Accused No. 1 [Crichton] recommended that someone else had to start the bleeding in the private parts of each female concerned, for which purpose he referred her to Accused No. 2 [Watts], who then caused the bleeding with a catheter. A dilatation [sic] and curettage was performed by Accused No. 1 subsequently to complete the abortion. It is unknown to the State when the common purpose was formed or whether there was an express agreement between the two accused, but it can, however, be inferred from their*

---

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> S. M. Klausen, *Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive rights in South Africa*, Oxford University press, New York, 2015, pp. 107-138

<sup>149</sup> Ibid.

*conduct that there was a common purpose and that they acted in concert*»<sup>150</sup>. L'aspetto più importante del processo del 1972 risulta essere la dichiarazione del giudice James che riconosceva la situazione di: «pressione in cui si trovano i dottori a fronte di donne disperate che sentono il loro futuro sociale ed economico messo a rischio da una gravidanza indesiderata»<sup>151</sup>. Tuttavia, il processo si concluse giudicando entrambi gli imputati colpevoli, Crichton per sedici capi d'accusa e Watts per ventiquattro<sup>152</sup>. James Watts sarebbe poi stato recluso per sei mesi alla Durban Central Prison, mentre Crichton sarebbe stato sottoposto, un anno dopo, ad un nuovo processo. Nel 1973, infatti, il Dottor Crichton veniva accusato congiuntamente al Dottor Maharaj di aver eseguito interruzioni volontarie di gravidanza illegali, non strettamente legate alla necessità di salvare la vita delle gestanti. In occasione di entrambi i processi, la Corte giudicante osservava, inoltre, che la situazione degli aborti illegali in Sudafrica richiedeva l'intervento deciso del legislatore, arrivato poi nel 1975 con l'*Abortion and Sterilization Act*.

L'*Abortion and Sterilization Act (1975)* andava a rispondere al richiamo del giudice e permettendo l'aborto solo in alcune circostanze: concreta minaccia alla salute fisica e mentale della donna; handicap del futuro figlio; la gravidanza conseguente a stupro o incesto. Per accedere legalmente all'aborto, l'intervento doveva essere autorizzato da due medici, ma solo un terzo specialista avrebbe poi potuto praticare l'interruzione di gravidanza. Nel caso di malattia mentale della donna era necessaria anche l'approvazione dello psichiatra. Le varie procedure richieste permettevano effettivamente di accedere all'aborto legale solo alle donne benestanti e tendenzialmente bianche<sup>153</sup>. La concreta esclusione di donne povere e indigene dall'accesso all'aborto legale, fece sì che già dal 1975 fosse necessario predisporre una riforma completa della legge.

Nel 1996, infatti, viene emanato il *Choice on Termination of Pregnancy Act*<sup>154</sup>. Nel preambolo si dichiara che suddetta legge va ad abrogare le disposizioni restrittive

---

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ivi. p.137

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> K. Blanchard, S. Fonn, M. Xaba, *Abortion Law in South Africa: Passage of a Progressive Law and Challenges for Implementation*, Ciudad de Mexico, Academia Nacional de Medicina de Mexico, (2003)

<sup>154</sup> Republic of South Africa, Government Gazette, Cape Town 22 Nov. 1996, No. 17602 <[https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens\\_month\\_2015/docs/Act92of1996.pdf](https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act92of1996.pdf)>.

della norma del 1975. Con il nuovo Atto si attesta la tutela dei diritti riproduttivi, della libera scelta e delle convinzioni individuali. L'aborto può essere ora praticato durante il primo trimestre di gravidanza senza alcuna approvazione da parte di medici, psichiatri o magistrati. I minori devono informare i genitori o tutori della decisione, ma non è richiesta l'autorizzazione di questi per procedere. Alle vittime di violenza sessuale o incesto non è richiesto presentare alcuna prova del fatto. Ulteriormente, viene specificato che le donne fra la tredicesima e ventesima settimana di gestazione possono abortire se un dottore ritiene che portare avanti la gravidanza possa rappresentare un rischio per la salute fisica o mentale della donna o del feto. Superata la ventesima settimana l'aborto è concesso solo se la vita della madre viene considerata manifestamente a rischio. Nel 2008 la legge del 1996 viene emendata per permettere a infermiere specializzate e ostetriche di effettuare aborti e per perseguire adeguatamente chi pratica aborti illegali in Sudafrica<sup>155</sup>.

#### **2.1.4 Russia**

L'analisi storica ci riporta che nella Russia Imperiale l'aborto veniva dichiaratamente vietato dalle leggi ecclesiastiche: «le donne che commettono un infanticidio uccidendo il figlio dentro di loro o usando vari veleni per questo scopo, verranno severamente punite. La Chiesa permette ai mariti di punire queste donne se il comportamento viene scoperto»<sup>156</sup>. Durante tutto l'impero zarista, infatti, una donna che acconsentiva o ricorreva ad una interruzione volontaria di gravidanza veniva privata di tutti i diritti speciali e di tutti i vantaggi di cui poteva godere, oltre che condannata alla reclusione dai quattro ai cinque anni. Non erano ritenute colpevoli esclusivamente le donne che necessitavano di abortire per sopravvivere ad una gravidanza rischiosa. Inoltre, il medico praticante l'interruzione di gravidanza doveva preventivamente ottenere da altri medici (non poi coinvolti nell'intervento) la conferma che il ricorso all'aborto aveva come unico scopo garantire la sopravvivenza della donna<sup>157</sup>. Qualora il medico non avesse osservato tali prescrizioni, sarebbe stato

---

<sup>155</sup> Sexual and Reproductive Justice Coalition, < <https://srjc.org.za/south-african-law-on-abortion/> >.

<sup>156</sup> M. Savage, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People's Republic of China*, in *Stanford law review*, vol.40 n.4, 1988, pp. 1034-1035

<sup>157</sup> Ibid.

punito con il ritiro della licenza medica, lunghi periodi di detenzione e, in caso di decesso della donna, con la condanna a morte<sup>158</sup>.

Alla fine del XIX secolo la questione della legalizzazione dell'aborto veniva ampiamente dibattuta: la principale organizzazione di medici russi, la Pirogov Society, espresse forte preoccupazione per l'alto tasso di aborti illegali. Si rendeva, quindi, necessario rivalutare attentamente la tradizionale criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza.

Nei primi giorni successivi alla Rivoluzione d'Ottobre del 1917, veniva proclamata la cancellazione di qualsiasi punizione prevista per le pratiche abortive senza, tuttavia, promulgare una legge a riguardo<sup>159</sup>. Il commissario del popolo per la sanità pubblica avviava un periodo di consultazioni mediche che avrebbero portato nel 1920 a legalizzare le interruzioni volontarie di gravidanza, da praticarsi esclusivamente da professionisti certificati negli ospedali statali. L'aborto legale veniva definito un: «male necessario per combattere i precetti morali del passato e le difficili condizioni economiche del presente»<sup>160</sup>. Alexandra Kollontai, commissaria al Ministero del Welfare sociale e direttrice dello Zhenotdel (la sezione femminile del Partito Comunista), nel 1923 commentava il radicale cambiamento: «Qual è il ragionamento alla base di questo nuovo atteggiamento? La Russia, dopotutto, non soffre di una sovrapproduzione di manodopera, ma piuttosto di una sua mancanza. Perché allora abbiamo dichiarato che l'aborto non è più un reato? L'aborto è un problema legato alla questione della maternità, e deriva anche dalla posizione di insicurezza delle donne. Ma l' "aiuto segreto" paralizza solo le donne, diventa un peso per la gestione del lavoro, e le dimensioni della forza lavoro si riducono. L'aborto, quando viene praticato in condizioni mediche favorevoli, è meno dannoso e pericoloso e la donna può tornare al lavoro più velocemente. Il potere sovietico si rende conto che la necessità dell'aborto scomparirà, da un lato quando la Russia avrà una vasta e sviluppata rete di istituzioni che proteggono la maternità e forniscono l'educazione sociale, e dall'altro quando le donne capiranno che il parto è un obbligo

---

<sup>158</sup> Ibid.

<sup>159</sup> Ivi. pp.1037-1038

<sup>160</sup> Ibid.

sociale; il potere sovietico ha permesso che l'aborto venisse praticato apertamente e in condizioni cliniche sicure»<sup>161</sup>.

E' importante notare come il decreto del 18 novembre 1920 non introducesse il diritto della donna a scegliere se avere o meno una interruzione volontaria di gravidanza, bensì rappresentava una misura di salute collettiva volta a far fronte alle circostanze economiche specifiche. Il preambolo del decreto stesso precisava, infatti, che lo Stato Socialista avrebbe fatto di tutto per eliminare le cause socio-economiche che spingevano una donna ad interrompere la gravidanza<sup>162</sup>.

A partire dal 1921 si introdussero una serie di misure volte a migliorare la condizione delle donne che necessitavano di ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza. Ad esempio, si decise di concedere alle donne gravide di sospendere il proprio lavoro per tre settimane interamente pagate<sup>163</sup>. Il contenuto del Decreto del 1920 veniva trascritto due anni dopo nella sezione 140 del Codice Criminale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: l'aborto doveva verificarsi con il solo consenso della gestante ed era sconsigliato qualora si trattasse della prima gravidanza o il periodo di gestazione avesse già superato i due mesi e mezzo<sup>164</sup>. L'interruzione di gravidanza, inoltre, se praticata da figure senza esperienza medica o in condizioni igienico-sanitarie non adeguate, veniva punita con il pagamento di 600 rubli o la reclusione e la condanna ai lavori forzati per un anno intero. Veniva anche chiarito che il medico non poteva opporsi alla decisione della donna, ma era legittimo per la figura medica tentare di dissuadere la gestante.

Nel 1924 il Ministero della Salute, congiuntamente al Ministero della Giustizia, istituiva una Commissione con il compito di valutare le richieste presentate dalle donne per ricorrere a interruzioni volontarie di gravidanza. La precedenza veniva data a donne non sposate, disoccupate e senza mezzi di sostentamento<sup>165</sup>. Nonostante il decreto n.90 del 1920 stabilisse che l'aborto fosse gratuito, a partire dal 1924 per far fronte all'elevato numero di interruzioni di gravidanza ed al conseguente

---

<sup>161</sup> A. Kollontai, *Selected Writings of Alexandra Kollontai: the labour of women in the evolution of the economy*, London, Allison & Busby (1977), pp. 148-149

<sup>162</sup> Ivi. pp. 1039-1040

<sup>163</sup> A. Field, *Protection of women and children in Soviet Russia*, Boston, E.P. Dutton, 1932, pp.78-79

<sup>164</sup> M. Savage, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People's Republic of China*, in *Stanford law review*, vol.40 n.4, 1988, p. 1040

<sup>165</sup> A. Heitlinger, *Women and State socialism: sex inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1979, p.123

sovraffollamento ospedaliero, il governo decise di introdurre una tassa corrispondente al 25% del guadagno mensile della famiglia della donna incinta<sup>166</sup>. La specifica legislazione contenuta nel Codice Criminale prevedeva la registrazione dei dati clinici delle gestanti a cui veniva permesso di abortire dalla Commissione Speciale al fine di studiare il problema dell'aborto<sup>167</sup>.

A partire dal 1934 l'Unione Sovietica avviava una sorta di inversione di rotta legislativa riguardo le interruzioni di gravidanza, resa necessaria dall'elevatissimo numero di aborti e dal decrescente tasso di natalità. Inizialmente il governo decise di punire severamente i medici che praticavano aborti clandestini, per arrivare successivamente nel 1935 a proibire l'aborto in caso di prima gravidanza e indicando il raschiamento senza anestesia come unico metodo legalmente riconosciuto per praticare una interruzione di gravidanza<sup>168</sup>.

Il 26 maggio 1936 il governo sovietico rendeva pubblica la bozza di legge che all'art.1 paragrafo 4 vietava completamente l'aborto e puniva non solo il dottore che lo avrebbe praticato, ma anche la donna che vi fosse ricorsa. La motivazione di tale decisione era rimasta la medesima per cui inizialmente l'aborto era stato legalizzato: secondo il governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in quei sedici anni erano state rimosse le motivazioni socio-economiche che potevano giustificare il ricorso ad una interruzione di gravidanza che, proprio per questo, non si riteneva più necessaria. Il 27 giugno 1936 la bozza si trasformava nella legge sulla "proibizione degli aborti e sul miglioramento dell'aiuto materiale alle donne che partoriscono" senza aver subito alcuna modificazione lungo l'iter<sup>169</sup>. Nel preambolo si leggeva: «In nessun paese al mondo la donna, come madre e come cittadina che ha il grande e responsabile dovere di partorire e di educare i futuri cittadini, gode dello stesso rispetto e della stessa protezione fornita dalla legge dell'URSS. Tuttavia, il crollo economico del Paese avvenuto nei primi anni dopo la guerra civile e l'inadeguato livello culturale delle donne ereditato dall'epoca pre-rivoluzionaria, non ha permesso di sfruttare appieno i diritti loro riconosciuti dalla legge e di adempiere,

---

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Mark Savage, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People's Republic of China*, in *Stanford law review*, vol.40 n.4, 1988, pp. 1046-1053

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Ibid.

senza timore del futuro, ai loro doveri di cittadine e madri responsabili della nascita e dell'educazione dei loro figli. A questo proposito il governo sovietico permise, il 18 novembre 1920, la pratica dell'aborto (interruzione artificiale della gravidanza) alle donne fino a quando, come scrissero il Commissariato popolare della sanità e il Commissariato popolare della giustizia, "il patrimonio morale del passato e le difficili condizioni economiche del presente costringeranno ancora una parte delle donne a sottomettersi a questo intervento"»<sup>170</sup>.

Con la sola eccezione di poter ricorrere ad una interruzione di gravidanza in caso di rischio per la vita della gestante, il primo paragrafo della legge vietava chiaramente il ricorso all'aborto in qualsiasi sede - anche presso i domicili privati dei medici oltre che negli ospedali - punendo il medico che avesse deciso di proseguire con l'aborto con uno o due anni di reclusione. Nel qual caso la pratica fosse stata portata avanti in condizioni non igieniche o da personale non qualificato, la pena non poteva essere inferiore ai tre anni di reclusione. La donna che violava la legge doveva affrontare una stigmatizzazione sociale codificata (*a criminal penalty as a social reprimand*) e nel caso di ripetuta violazione, il pagamento di 300 rubli. Una nota del Procuratore del 25 Novembre del 1940, riguardo quella che viene definita dal governo sovietico una "guerra all'aborto criminale", richiedeva al medico di registrare l'identità della donna, come aveva raggiunto l'ospedale e qualsiasi evidenza dell'aborto, feto incluso<sup>171</sup>.

Dalla legge criminalizzante l'aborto del 1936 non si presentarono ulteriori occasioni di modifica legislativa fino alla sua nuova legalizzazione a seguito dell'editto del 23 novembre 1955. L'ordinanza andava a recuperare la linea della legge del 1920 che per la prima volta aveva permesso alle donne di abortire per scelta. Inoltre, lo stesso documento confermava le pene per i medici che praticavano aborti illegali al di fuori di strutture ospedaliere statali<sup>172</sup>. Analizzando il secondo paragrafo dell'editto emerge come il Ministero della Salute avesse concesso il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza entro le dodici settimane di gestazione, solo se praticata da un medico

---

<sup>170</sup> Decree on the Prohibition of Abortions. June 27, 1936, Original Source: Izvestiia, June 28, 1936, U.S.S.R. Laws 1936, text 309. <<https://www.revolutionarydemocracy.org/archive/abort.htm>>.

<sup>171</sup> Kuznetsov, Lisitsyn, Optsengeim, Nikonchik, Khizhaniakova, Citing Procurator's instruction USSR, People's Commissariat for the protection of Health in the USSR no.202-3 of Nov. 25 1940, on the War on Criminal Abortion.

<sup>172</sup> Ibid.

all'interno di un ospedale e in assenza di controindicazioni. Dopo la dodicesima settimana, l'aborto sarebbe stato giustificato esclusivamente per salvare la vita della donna<sup>173</sup>.

Dal 1955 la legge russa sulle interruzioni di gravidanza ha mantenuto un approccio liberale al tema, garantendo a qualsiasi donna la possibilità di ricorrere all'aborto fino al primo trimestre, senza una particolare motivazione da fornire se non la sua stessa volontà.

Nel 1991, con il definitivo dissolvimento dell'Unione Sovietica, assistiamo alla nascita di un nuovo soggetto internazionale: la Comunità degli Stati Indipendenti, sottoscritta dai capi di stato di Russia, Bielorussia ed Ucraina. Pochi anni dopo, nel 1996, la legge russa n.567 creava 13 situazioni sociali in cui la gestante avrebbe potuto ottenere il ricorso all'aborto tra la dodicesima e la ventesima settimana. La lista permetteva la pratica in casi limitati, fra i più ricorrenti: una disabilità del marito o la morte dello stesso durante la gravidanza, disoccupazione, l'essere nubile, divorzio durante la gravidanza, gravidanza causata da stupro, numero elevato di figli già presenti (3 o più) o presenza in famiglia di figli disabili<sup>174</sup>. In seguito, il "*Family Code Amendment*" del 2003 avrebbe ridotto le tredici casistiche a solamente quattro, come conseguenza della pressione esercitata dalla Chiesa Ortodossa: la decisione di una corte volta a privare uno o entrambi i genitori della propria potestà genitoriale; gravidanza risultata da uno stupro; incarcerazione in un centro detentivo; una grave disabilità del marito o la morte di quest'ultimo durante la gravidanza della moglie<sup>175</sup>.

L'emendamento di nuovo conio riconosce l'embrione come una persona, garantendogli tutti i diritti legali destinati ai bambini già nati<sup>176</sup>. Tuttavia, tra la dodicesima e ventiduesima settimana, la donna può comunque accedere all'aborto senza particolari limiti e per ragioni mediche come, ad esempio, la possibilità che la gravidanza stia mettendo a rischio la vita della gestante. Nel 2011 la Chiesa Ortodossa è riuscita ad ottenere una ulteriore modifica della legislazione sull'aborto

---

<sup>173</sup> Tomasz Wites, *Abortions in Russia before and after the fall of the Soviet Union*, Warszawa, vol.11, 2004.

<sup>174</sup> Meghan Stewart, *Curbing reliance on abortion in Russia*, in Washington College of Law Journals 2004,

<<https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1380&context=hrbrief>>, pp.1-2

<sup>175</sup> Ibid.

<sup>176</sup> Ibid.

con l'emanazione della legge sulla "Protezione della salute nella Federazione Russa" introducendo il "tempo per il silenzio", ovverosia 'concedendo' obbligatoriamente una settimana di riflessione alla donna incinta e sostenendo l'importanza di una visita psicologica unitamente all'ecografia.

### **2.1.5 Cina**

Nella Cina confuciana l'atto della procreazione veniva santificato attraverso il culto della discendenza maschile. Questa forma di venerazione ha trovato posto in una continua codificazione legislativa arrivata, in alcuni periodi, non solo a permettere l'infanticidio, ma anche ad individuare nell'aborto un metodo per selezionare il sesso<sup>177</sup>. Ai tempi, il termine cinese per identificare l'aborto, 墮胎 (*duotai*), univa sia il concetto di interruzione volontaria di gravidanza, sia quello di aborto spontaneo intendendo qualsiasi distacco prematuro della placenta che risulti nella morte del figlio. Le leggi cinesi che affrontavano il tema dell'interruzione di gravidanza sono partite da questo presupposto concettuale di inesistente differenza, nonostante da un punto di vista medico questa sia abissale<sup>178</sup>.

Altri termini, invece, avrebbero suggerito la presenza o meno della volontarietà e dell'intenzione di abortire (打胎 *datai*, letteralmente "battere il feto" e quindi abortire volontariamente o 小产 *xiaochan*, ovvero aborto spontaneo) ed il loro uso avrebbe permesso, quindi, l'individuazione di differenti casistiche<sup>179</sup>. Tuttavia, *duotai* è stato il termine più utilizzato nelle leggi e nei codici prima che la Cina imperiale iniziasse a subire l'influenza delle potenze europee come conseguenza delle Guerre dell'Oppio (1839-1842; 1856-1860) e dei trattati ineguali (1842).

Ritroviamo i primi riferimenti all'aborto nel Codice Penale della dinastia Tang del 624, nella sezione *dousong*, ovvero "statuti sulle lotte e le accuse"<sup>180</sup>. In questa sezione si affermava che «qualsiasi persona danneggi e ferisca un'altra con un coltello, rompendo una o più ossa [...] o causi un aborto (*duotai*) sarà punito con due

---

<sup>177</sup> Bernard Hung-kay Luk, *Abortion in Chinese Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, Vol. 25, No. 2, 1977, p. 372

<sup>178</sup> Ivi. p.373

<sup>179</sup> Ibid.

<sup>180</sup> Ivi. p.374

anni di reclusione e lavori forzati»<sup>181</sup>. L'aggressore veniva considerato responsabile dell'aborto solo qualora il feto fosse morto nel tempo limite dell'assalto. Se la morte fosse sopraggiunta oltre quel limite, esso non era da ritenersi colpevole per l'interruzione di gravidanza. Zhangsun Wuji, uno dei progettisti del Codice Tang, in un commento esplicativo sulle dinamiche dell'aggressione illustrava come il "non avere ancora assunto forma umana" da parte del nascituro rappresentasse una attenuante della pena, eliminando la colpevolezza per aborto indotto<sup>182</sup>. Se, però, l'assalto veniva condotto contro un familiare o una persona di più alto rango, la pena risultava aumentata di due anni.

La medesima pena, come illustrato in uno statuto riguardante la regolamentazione dei processi, veniva inflitta ai giudici che avessero utilizzato la tortura su una prigioniera incinta, causandole un aborto. Gli stessi giudici potevano essere egualmente puniti qualora avessero condannato a morte una donna gravida senza attendere il parto<sup>183</sup>.

Con il tempo, questo approccio si è mantenuto immutato nelle sue fondamenta, subendo solo qualche modifica e aggiunta dovuta ai primi contatti con l'Occidente: con il Codice Yuan (periodo dinastico al quale risalgono i viaggi di Marco Polo) la pena per procurato aborto diventava di 87 frustate con canne di bambù. Con un decreto del 1339, si proibiva l'assunzione di medicinali per stimolare l'aborto oltre che la loro vendita<sup>184</sup>. La stretta, in realtà, non voleva essere diretta alla pratica dell'aborto in sé – che ricordiamo, non era ancora concepito come diritto riproduttivo - quanto a colpire il traffico illecito di droghe e medicinali.

Con i Codici Ming-Qing in caso di assalti a gestanti il cui feto doveva necessariamente aver superato i 90 giorni di gestazione e avere forma umana (*cheng xing*) le frustate previste si riducevano da 87 a 80, da combinare con reclusione e lavori forzati per due anni se l'aborto si fosse verificato entro 50 giorni dall'aggressione (divenuti 70 dal 1525)<sup>185</sup>.

Xing'an huilan 刑案匯覽, ovvero il più autorevole compendio di casi legali del periodo Qing, non riporta casi di interruzioni di gravidanza a seguito di aggressione,

---

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> Ivi. p.375

<sup>184</sup> Ivi. p.377

<sup>185</sup> Ivi. p.375

ma rende noti episodi di aborto scaturito da altre situazioni, come la tentata violenza sessuale nei confronti di una donna incinta che ha come effetto la perdita del figlio. In questo caso, non essendo mai stata valutata la specifica fattispecie, si è semplicemente applicata la pena per aborto conseguente ad una aggressione<sup>186</sup>.

Nel 1740, sotto l'imperatore Qianlong, veniva fatta una importante precisazione riguardo all'assunzione di medicinali, tema affrontato per la prima volta con il già citato decreto del 1339: «se una donna sperimenta una gravidanza come risultato di una relazione clandestina e, insieme al partner, cerca di nascondere il fatto progettando un aborto con l'assunzione di medicinali, nel caso la donna morisse nel tentativo di abortire, l'adultero sarà accusato di omicidio per avvelenamento e verrà condannato a 100 frustate con bambù e l'esilio»<sup>187</sup>.

Un cambiamento radicale nell'approccio penale all'interruzione di gravidanza si verifica tra il XIX ed il XX secolo. Il Nuovo Codice Criminale Qing, conosciuto come 大清新刑律 (*Da Qing xin xinglu*) e promulgato nel 1910, rappresentava una rottura con il passato ponendo come punto di riferimento l'Occidente. Nel Codice, progettato da due consulenti legali giapponesi e ispirato alla tradizione giuridica tedesca, veniva, infatti, affermato apertamente che si sarebbero seguite le previsioni legislative comuni in Europa, America e Giappone<sup>188</sup>. Il testo, che avrebbe poi costituito la base della legge penale durante il periodo repubblicano, consegnava il controllo sulla vita e sulla morte dei futuri figli, fino a quel momento di competenza dei genitori, nelle mani dello Stato. Negli artt. dal 317 al 323, capitolo 27, del Codice Criminale veniva inserito per la prima volta un chiaro riferimento all'aborto volontario, vietando ogni suo possibile ricorso in quanto pratica crudele e contraria al pubblico interesse:

«Articolo 317: qualsiasi donna gravida che si procura un aborto con medicinali o altri mezzi deve essere punita con *penal servitude* (lavoro forzato) di quinto grado, detenzione o una multa di non più di cento dollari;

Articolo 318: qualsiasi persona che induca l'aborto in una donna su richiesta della medesima o con il suo consenso sarà punito con *penal servitude* non superiore al quarto grado;

---

<sup>186</sup> Ivi. p.378

<sup>187</sup> Ibid.

<sup>188</sup> Ivi. pp. 383-385

Articolo 319: chiunque commetta uno di questi reati verrà punito con *penal servitude* di terzo o quarto grado:

1. Portare una donna a procurarsi un aborto tramite violenza, minacce o inganno;
2. Causare l'aborto in una donna senza il suo consenso tramite violenza, minacce o inganno;
3. Far abortire una donna con il suo consenso o su sua istigazione, ma ottenendo tale consenso tramite violenza, minacce o inganno;
4. Usare violenza o minacce su una donna consapevole che questa sia incinta e causandole conseguentemente *xiaochan*, la perdita del figlio.

Articolo 321: qualsiasi dottore, farmacista, ostetrica o venditore di erbe che commetta ciò che prescritto dall'art.318 sarà punito con *penal servitude* di terzo o quarto grado»<sup>189</sup>.

Si tratta, come illustrato, di leggi particolarmente restrittive volte a vietare qualsiasi attacco intenzionale all'embrione, punendo la madre e qualsiasi altra persona l'abbia aiutata nell'intento. Nessuna menzione o apertura viene fatta riguardo all'aborto terapeutico. Il Nuovo Codice Criminale Qing, inoltre, ebbe il merito di avviare un cambio di linguaggio: sin dalla sua promulgazione i termini *duotai* e *xiaochan* venivano fortemente distinti, utilizzando il primo per intendere un aborto volontario ed il secondo nel caso di aborti spontanei<sup>190</sup>.

Con l'avvento al potere del Kuomintang, ovvero del Partito Nazionalista cinese, nel 1935 veniva approvato il nuovo insieme di Leggi Penali della Repubblica Cinese (*Zhonghua Minguo xingfa*). Le disposizioni in esso contenute andavano ad introdurre ulteriori cambiamenti alla legislazione riguardante le interruzioni di gravidanza: anziché punire più severamente la categoria dei medici e professionisti sanitari, veniva creato un nuovo ordine per racchiudere tutto quel personale non qualificato, responsabile di vendere medicinali abortivi<sup>191</sup>. Con l'articolo 308 delle nuove Leggi Penali venivano introdotti i reati di promozione di metodi abortivi, di istigazione all'aborto e all'uso di qualsiasi strumento impiegato a danno dell'embrione<sup>192</sup>. La

---

<sup>189</sup> Ibid.

<sup>190</sup> Ivi. p.388

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Ivi. pp. 389-390

pena prevista consisteva in un anno di reclusione e lavori forzati o una multa di non più di mille dollari. In aggiunta, il compendio di leggi penali permetteva per la prima volta il ricorso all'aborto terapeutico in caso di malattie o per garantire la sopravvivenza della madre, mentre rimaneva dalla sua prima introduzione nel 1910, il divieto di abortire in caso di gravidanza conseguente a violenza sessuale<sup>193</sup>.

Quando nel 1949 veniva proclamata la nascita della Repubblica Popolare Cinese, il tema dell'aborto subiva la svolta definitiva, affrontando a partire dal 1957 il graduale smantellamento delle restrizioni precedentemente imposte alla pratica abortiva. Il termine *duotai*, da sempre utilizzato, era stato così fortemente intriso di criminalità che al momento della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza si era reso necessario utilizzare una nuova formula, libera da qualsiasi presunzione 人工流产 ( *rengong liuchan* – *aborto indotto*). In quell'anno il Ministero della Salute introduceva nuove casistiche secondo le quali il *rengong liuchan* (*aborto indotto*) era consentito<sup>194</sup>:

1. Diagnosi di un medico che la gravidanza era inferiore ai tre mesi;
2. Diagnosi ulteriore a conferma che la madre non avrebbe subito complicazioni a causa dell'intervento;
3. La donna non doveva aver abortito nei precedenti dodici mesi.

La consulenza contraccettiva era richiesta come parte integrante del processo abortivo<sup>195</sup>.

A fronte di un continuo aumento esponenziale delle nascite, nel 1973 il governo cinese avviò la prima politica demografica apertamente antinatalista. La sovrappopolazione, infatti, veniva considerata un ostacolo alla modernizzazione e allo sviluppo<sup>196</sup>. La policy seguita dal 1973 mirava ad educare le singole donne e le coppie, a fornire modelli di comportamento riproduttivo e a migliorare i servizi contraccettivi (in cui veniva incluso l'aborto). Si promuoveva il posticipo del matrimonio, lunghi intervalli tra le nascite e una famiglia con soli due figli<sup>197</sup>.

---

<sup>193</sup> Ibid.

<sup>194</sup> Elina Hemminki, Zhuochun Wu, Guiying Cao, Kirsi Viisainen, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, in *Reproductive Health Journal*, 2005 < <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5> >

<sup>195</sup> Ibid.

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Ibid.

Negli anni successivi l'aborto sarebbe addirittura entrato nella sfera dei metodi contraccettivi per supportare la politica del figlio unico 一孩政策 avviata dal 1979: l'aborto veniva definito da quel momento come *bujiu cuoshi* (metodo correttivo), una misura utilizzabile qualora la contraccezione avesse fallito. Con la legge del 1979<sup>198</sup> venivano definitivamente abolite la maggior parte delle restrizioni precedentemente imposte, innalzando a 28 settimane il limite entro il quale praticare un aborto. La politica del figlio unico, oltre a fissare il limite di un figlio per coppia, stabiliva anche obiettivi nazionali quali una popolazione inferiore a 1,2 miliardi e crescita della medesima pari a zero nel 2000<sup>199</sup>. La pianificazione familiare, al suo avvio, risultava parte dell'assistenza sanitaria e gestita a livello locale. Nel 1981 venne istituita la Commissione Statale per la Pianificazione Familiare con il compito di coordinare le attività in materia di riproduzione. La politica di controllo delle nascite, estremamente propagandata come mostrato nel documentario della regista Nanfu Wang "*One child Nation*"<sup>200</sup>, ebbe grandi conseguenze sull'emanazione sia del Codice sulla salute materna e infantile del 1995 sia del Codice emanato nel 2002 sulla Popolazione e Pianificazione familiare. L'accesso all'aborto veniva regolato da questi due codici, da applicare congiuntamente alla politica demografica dello Stato. La politica del figlio unico trovava altresì precisa collocazione nella Costituzione cinese emendata nel 1982 in quanto policy fondamentale per lo Stato<sup>201</sup>: l'art.49 della Costituzione cinese affermava, infatti, che: «i cittadini sposati in età riproduttiva devono obbedire alla politica nazionale di controllo delle nascite»<sup>202</sup>, mettendo, quindi, in pratica qualsiasi mezzo di pianificazione familiare, compreso l'aborto. Tuttavia, la politica di pianificazione familiare è diventata una legge nazionale solo

---

<sup>198</sup> Department of Economic and Social Affairs: Abortion Policies: A Global review New York: United Nations, 2001, pp. 94-95

<sup>199</sup> Elina Hemminki, Zhuochun Wu, Guiying Cao, Kirsi Viisainen, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, in Reproductive Health Journal, 2005 < <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5> >

<sup>200</sup> Nanfu Wang, *One Child Nation*, Sundance film festival, 2019

<sup>201</sup> Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, adottata in origine il 4 dicembre 1982

<sup>202</sup> W. Cao, *The regulatory model of abortion in China through a feminist lens*, in Asian Women, 2013, p.30

nel 2001; fino a quel momento ogni provincia aveva prodotto i propri regolamenti sulla base delle linee guida nazionali<sup>203</sup>.

La politica del figlio unico, durata fino al 15 novembre 2013, ha utilizzato sterilizzazione e aborti come principali strumenti per pianificare e controllare le nascite costringendo spesso all'abbandono dei figli secondogeniti o alla clandestinità di intere famiglie per sfuggire alle onerose tasse di "crescita dei figli" corrispondenti a quasi la metà dei guadagni annuali e variante da provincia a provincia. Coloro che trasgredivano la regola del figlio unico dovevano far fronte a forti penalità quali multe pari a 20.000 euro. Molti cinesi, dal 1979 ai giorni nostri, non hanno registrato i propri figli al momento della nascita per aggirare le restrizioni della politica del figlio unico<sup>204</sup>. Questa scelta ha condannato molti nati alla condizione di "figli fantasma", senza documenti e senza diritti. Dal gennaio 2016 è stata garantita a tutta la popolazione cinese la possibilità di avere due figli<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> Elina Hemminki, Zhuochun Wu, Guiying Cao, Kirsi Viisainen, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, in *Reproductive Health Journal*, 2005 < <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5> >

<sup>204</sup> Amartya Sen, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico*, in *Internazionale*, 2015, < <https://www.internazionale.it/sommario/1127> >

<sup>205</sup> Ibid.

### **3. La disciplina sull'aborto nei paesi BRICS in prospettiva comparata**

Se sottoposta ad analisi comparata, la disciplina sull'aborto nei paesi BRICS ci permette di evidenziare gli effetti profondi che il colonialismo ha avuto sulla definizione del concetto di "diritti riproduttivi" e sulla loro regolamentazione. Nel numero 27 del 1995 della rivista "*Agenda: Empowering Women for Gender Equity*", i diritti riproduttivi venivano descritti dall'autrice Asha Moodley come: «la capacità delle donne di controllare cosa succede al proprio corpo»<sup>206</sup>. Nelle realtà di Brasile, India, Sudafrica, sotto regime coloniale, alle donne questa facoltà era stata negata a causa dell'imposta criminalizzazione delle interruzioni volontarie di gravidanza ereditata dalle madrepatrie. Similmente accadeva nella Cina repubblicana con il Nuovo Codice Criminale Qing (1910), con il quale venne introdotta una criminalizzazione della pratica abortiva dai sapori europei. Caso a sé lo rappresenta la Russia zarista, influenzata nella scelta di criminalizzare l'aborto non dai vicini paesi dell'Europa Occidentale, ma dalla forza e dal peso esercitato dalla Chiesa Ortodossa.

Gli effetti della circolazione imposta dei modelli giuridici delle madrepatrie nei propri domini coloniali sono ben visibili analizzando l'evoluzione dei crittotipi della maggior parte dei paesi. Consultando le informazioni fornite dal sito web della divisione "Popolazione" delle Nazioni Unite, vediamo come l'accesso all'aborto sia stato limitato allo stesso modo in tre categorie diverse di sistemi giuridici, formatesi per lo più durante il periodo del colonialismo dal XVI secolo in poi:

«*common law*: il Regno Unito e la maggior parte delle sue ex colonie - Australia, Bangladesh, Canada, India, Irlanda, Malesia, Nuova Zelanda, Pakistan, Singapore, Stati Uniti e i paesi anglofoni di Africa, Caraibi e Oceania;

*diritto civile*: la maggior parte del resto dell'Europa, compresi Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e le loro ex colonie, Turchia e Giappone, la maggior parte dell'America Latina, l'Africa sub-sahariana non anglofona e le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale e occidentale. Inoltre, le leggi di diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente sono state influenzate dal diritto civile francese;

---

<sup>206</sup> Asha Moodley, *Defining reproductive rights*, in *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, n.27, 1995, pp.8-14

*Diritto islamico*: i paesi dell'Africa settentrionale e dell'Asia occidentale e altri paesi con popolazione prevalentemente musulmana, e che hanno un'influenza sul diritto personale, per esempio, Bangladesh, Indonesia, Malesia e Pakistan»<sup>207</sup>.

In tutti questi paesi la pratica dell'aborto risultava legalmente criminalizzata e accessibile solo in casi limite. Ma come si è evoluto nelle rispettive madrepatrie l'accesso regolamentato alle interruzioni di gravidanza? Ha avuto nuove conseguenze nei territori delle ex colonie? La micro-comparazione tra suddette norme può aiutarci a comprenderlo.

### **3.1 India e Sudafrica**

Avendo analizzato a fondo le evoluzioni delle leggi sull'aborto in India e Sudafrica dal periodo coloniale britannico a quello post-Indipendenza è possibile chiedersi se il formante della Gran Bretagna abbia continuato a pervadere e modellare l'approccio autoctono sudafricano e indiano ai diritti riproduttivi anche una volta venuto meno il legame coloniale con la madrepatria inglese.

Nel 1967 in Gran Bretagna, quasi 100 anni dopo l'adozione del *British Offences Against the Person Act* (1861), entrava in vigore l' *Abortion Act*, poi emendato nel 1990 con il testo di modifica *Human Fertilisation and Embryology Act*<sup>208</sup>. Si tratta del testo che tutt'ora regola le interruzioni di gravidanza nel Regno Unito (fatta eccezione per l'Irlanda del Nord). La norma del 1967 anziché legalizzare l'aborto crea delle eccezioni partendo dal testo del 1861 che criminalizzava totalmente la pratica<sup>209</sup>. L'*Abortion Act* inglese permette, infatti, ad un medico di praticare legalmente una interruzione di gravidanza fino a 28 settimane qualora l'intervento sia stato previamente autorizzato da altri due dottori. Questi devono necessariamente concordare sulla presenza di un grande rischio per la salute fisica e mentale della gestante per autorizzare l'interruzione di gravidanza. L'emendamento del 1990 è andato a ridurre il tempo limite entro cui praticare un aborto da 28 a 23 settimane e 6

---

<sup>207</sup> M. Berer, *Abortion law and policy around the world*, in *Health and Human rights journal*, 2017, < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473035/> >

<sup>208</sup> *Abortion Law, England, Scotland and Wales*, in *The Sexual Health Company*, < <https://www.fpa.org.uk/sexual-and-reproductive-rights/abortion-rights/abortion-law> >

<sup>209</sup> *Ibid.*

giorni<sup>210</sup>. Una interruzione di gravidanza può essere praticata senza limite temporale se:

- l'aborto può evitare danni fisici o mentali permanenti alla gestante;
- la sopravvivenza della donna è a rischio;
- vi è un concreto pericolo per il figlio di soffrire di anomalie fisiche o mentali o disabilità gravi<sup>211</sup>.

La legge indiana e la legge sudafricana attualmente disciplinanti la pratica abortiva dimostrano la forza che la circolazione imposta di modelli giuridici ha avuto e continua ad avere. Se in periodo coloniale la circolazione imposta è resa palese dal dominio della madrepatria, ad oggi date le forti similitudini fra l' *Abortion Act* inglese del 1967, il *Medical Termination of Pregnancy Act* indiano del 1971 e l'*Abortion and Sterilization Act* sudafricano del 1975 possiamo ancora parlare di circolazione imposta, ma come conseguenza della sempiterna capacità inglese di influenzare politicamente ed economicamente gli ex reami dell'organizzazione del *Commonwealth*. Come sostiene l'accademico Lucio Pegoraro in "Sistemi costituzionali comparati": «siamo di fronte a casi nei quali l'influenza culturale che caratterizza molti fenomeni sfuma in "imposizione" e accettazione supina»<sup>212</sup>.

Sia l'*Abortion and Sterilization Act (1975)* sudafricano che il *Medical Termination of Pregnancy Act (1971)* indiano mimano l'*Abortion Act* inglese nella scelta di richiedere il previo parere e l'autorizzazione di due medici a procedere con l'interruzione di gravidanza della paziente. Di suddetti medici, tutte e tre le norme non prevedono inoltre il successivo coinvolgimento nell'intervento effettivo, che dovrà essere praticato da un'ulteriore professionista sanitario interpellato.

Anche le casistiche che, una volta verificatesi, possono giustificare il ricorso della gestante ad una interruzione di gravidanza sono comunitarie tra la disciplina inglese, indiana e sudafricana: concreta minaccia alla salute fisica e mentale della donna e alla sua sopravvivenza o handicap del futuro figlio.

Nello specifico, la legge indiana del 1971 e quella inglese ancora vigente presentano un ulteriore elemento in comune: la possibilità di praticare aborti solo in strutture

---

<sup>210</sup> *What are the UK's laws on abortion?*, in BBC NEWS, 22 ottobre 2019, < <https://www.bbc.com/news/health-19856314> >

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi Costituzionali Comparati*, Torino, Giappicchelli, 2017, p.31

precedentemente autorizzate dal Governo o dal Segretario di Stato<sup>213</sup>. Il sistema di approvazione delle strutture in cui praticare aborti legali verrà introdotto in Sudafrica solo con la legge del 1996. Con il *Choice on Termination of Pregnancy Act* sudafricano le interruzioni di gravidanza nel territorio potranno essere praticate solo in strutture designate e previamente approvate dal *Provincial Department of Health*<sup>214</sup>.

Tuttavia, risulta esservi una importante differenza tra l'*Abortion Act* inglese da un lato e *MTP Act* indiano e *Abortion and sterilization act* sudafricano dall'altro: la clausola dell'obiezione di coscienza. La legge inglese, infatti, permette esplicitamente al personale medico di esercitare obiezione di coscienza, ovvero di sottrarsi all'esecuzione di una interruzione di gravidanza qualora la pratica si scontri con il proprio credo. Rimane l'obbligo di prestare soccorso qualora l'aborto sia necessario per salvare la vita della gestante o per prevenire gravi conseguenze per la salute fisica o mentale di questa. Nonostante la somiglianza fra l'*MTP Act* indiano e l'*Abortion Act* inglese sia tale da utilizzare addirittura lo stesso linguaggio in alcune sezioni, la legge indiana del 1971 non include la clausola dell'obiezione di coscienza<sup>215</sup>. Va segnalato che nella Costituzione indiana è presente il principio del diritto all'obiezione di coscienza da intendersi, però, come parte del diritto alla libertà di pensiero e culto. Tuttavia, se accolto, il principio costituzionale potrebbe applicarsi ad ogni ambito della vita, e quindi anche alle interruzioni volontarie di gravidanza. Secondo il ricercatore Joseph Minattur è probabile che la scelta di non includere esplicitamente la clausola nella legge del 1971 sia stata motivata dalla già insufficiente disponibilità di personale medico in India<sup>216</sup> oltre che dall'uso "improprio" che può essere fatto dell'obiezione di coscienza<sup>217</sup>. Minattur sottolinea come alcuni aspetti dell'intervento possano risultare molto spiacevoli da praticare eventualmente portando, quindi, alcuni medici ad appellarsi all'obiezione di coscienza per evitare di doversene occupare.

---

<sup>213</sup> *What are the UK's laws on abortion?*, in BBC NEWS, 22 ottobre 2019, < <https://www.bbc.com/news/health-19856314> >

<sup>214</sup> J. Harries, D. Cooper, A. Strelbel, C.J. Colvin, *Conscientious objection and its impact on abortion service provision in Southafrica*, in *Reproductive Health*, 2014, < <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4755-11-16> >

<sup>215</sup> J. Minattur, *Medical termination of pregnancy and conscientious objection*, in *Journal of the Indian Law Institute*, 1974, pp.704

<sup>216</sup> Ivi. p. 706

<sup>217</sup> Ivi. p. 707

Simile sistema si presenta in Sudafrica dove la legge del 1975 non menziona in alcun modo il diritto all'obiezione di coscienza che ritroviamo, però, sancito dalla sezione 15 della Costituzione Sudafricana<sup>218</sup>. Come per l'India, anche in Sudafrica l'inclusione in Costituzione dell'obiezione di coscienza deve essere intesa in senso ampio e non esclusivamente riferita ai casi di interruzioni volontarie di gravidanza. Questa implicita ambiguità origina difficoltà interpretative del diritto all'obiezione di coscienza e del suo ambito di applicazione corretto, non essendo stato, di fatto, valutato come componente da inserire nelle leggi sull'aborto. Per chiarirne la portata, il diritto all'obiezione di coscienza deve essere interpretato alla luce della sezione 36 della Costituzione, che esplicita i limiti di ciascun diritto ivi sancito: «I diritti garantiti in questo *Bill of rights* possono essere limitati esclusivamente da una legge generale ed unicamente nel caso in cui le limitazioni siano ragionevoli e giustificabili in una società aperta e democratica, fondata sulla dignità umana, sull'eguaglianza e sulla libertà, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui:

- a) la natura del diritto;
- b) l'importanza dello scopo della limitazione;
- c) la natura ed il grado di estensione della limitazione;
- d) il rapporto tra la limitazione ed il suo scopo;
- e) le modalità meno restrittive possibili per il raggiungimento di tale scopo»<sup>219</sup>.

Come suggerito dallo studio sull'obiezione di coscienza e l'aborto in Sudafrica<sup>220</sup> condotto dall'accademica C. Ngwena, possiamo interpretare la norma del 1975 come "la legge generale ragionevole e giustificata" che limita l'esercizio dell'obiezione di coscienza rispetto alle interruzioni volontarie di gravidanza.

---

<sup>218</sup> C. Ngwena, *Conscientious objection and legal abortion in South Africa: delineating the parameters*, in *Journal for Juridical Science*, 2003, pp-4-5

<sup>219</sup> Ibid.

<sup>220</sup> Ibid.

### 3.2 Brasile

Possiamo condurre una analisi analoga a quella appena terminata concentrandoci sulle possibili continue influenze esercitate dal Portogallo sul Brasile successivamente all'indipendenza ottenuta nel 1825. Nella marcia dell'Europa occidentale verso l'affermazione dei diritti sessuali e riproduttivi, il Portogallo è rimasto per lungo tempo indietro, perseverando nel perpetrare la criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza affermata già dalle leggi ottocentesche<sup>221</sup>. Come già abbiamo analizzato, il legame coloniale tra Portogallo e Brasile ha avuto come conseguenza la circolazione imposta dei modelli giuridici della madrepatria portoghese, influenzando i crittotipi e la dottrina brasiliana. Venuto meno il vincolo coloniale, l'approccio alla disciplina dell'aborto è rimasto per lungo tempo il medesimo in entrambi i paesi.

Come messo in luce nei capitoli precedenti, l'aborto in Portogallo è stato continuativamente criminalizzato senza prevedere per diverso tempo eccezioni di accesso legale alla pratica: dalle spagnole *Las Siete Partidas* vigenti nei territori portoghesi nel XV secolo ai Codici Penali del 1852 e del 1886<sup>222</sup>. Il Codice Penale del 1886 risulta essere il primo a introdurre una attenuante alla pena prevista per l'aborto, ovvero il caso in cui: «la donna commetta il reato per nascondere il suo disonore»<sup>223</sup>. Il Codice Penale portoghese del 1886 - congiuntamente al già menzionato Codice Livingston del 1824 - ha continuato ad influenzare l'approccio brasiliano alle interruzioni volontarie di gravidanza solo fino al 1940, anno di emanazione del *Código Penal* brasiliano tramite il *Decreto-Lei No 2.848*. Il Brasile ha, così, preceduto di circa quarant'anni l'ex madrepatria introducendo già all'art.128 le uniche due casistiche per cui il medico non sarebbe stato punito per aver eseguito una interruzione di gravidanza: gravidanza risultata da violenza sessuale o rischiosa per la vita della gestante. Sarà poi lo stesso Brasile ad influenzare il Portogallo con una circolazione di ritorno: nel 1984 in Portogallo venivano introdotte le eccezioni per cui la pratica abortiva diventata legale, grazie all'impegno del Partito Socialista

---

<sup>221</sup> M. Baptista, *O Aborto como Recurso na Regulação da Fecundidade: Tendências Recentes em Portugal*, tesi di dottorato, Instituto Universitario de Lisboa, 2017, Doutora Sónia Isabel Gonçalves Cardoso Pintassilgo, pp.126-127

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Ibid.

portoghese. Con la legge del 1984 veniva riconosciuta la possibilità alle gestanti di ricorrere ad una interruzione di gravidanza per ragioni di salute fisica o mentale, stupro o malformazioni fetali<sup>224</sup>.

La forte criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza e la scelta di quali eccezioni prevedere sono gli elementi in comune fra la legge portoghese e quella brasiliana. Sia la legge brasiliana del 1940 che quella portoghese del 1984 permettono l'aborto solo per garantire la sopravvivenza della gestante o per interrompere una gravidanza conseguente ad uno stupro<sup>225</sup>. Dal 2012 il Brasile ha aggiunto anche la terza finestra di legalità dell'interruzione di gravidanza per malformazione fetale (anencefalia).

Forti differenze tra la legge brasiliana e quella portoghese iniziano a delinearsi a partire dalla modifica della legge portoghese del 1984. Si susseguiranno, infatti, sempre più eccezioni alla totale illegalità della pratica abortiva, fino ad arrivare al referendum del 2007 indetto per valutare la decriminalizzazione delle interruzioni di gravidanza praticate su richiesta della donna. Con il 59.3% dei voti favorevoli diventava ufficialmente possibile per una donna portoghese ottenere una interruzione volontaria di gravidanza libera e legale fino alla 10 settimana, da praticarsi in una struttura riconosciuta ed approvata dal Governo<sup>226</sup>.

Tuttavia, in Brasile non sembra esservi traccia di un possibile percorso verso la decriminalizzazione dell'aborto mimetico rispetto a quello affrontato dall'ex-madrepatria. Al contrario, le proposte di legge presentate negli ultimi anni alla Camera dei Deputati sembrano ispirarsi al passato approccio portoghese più restrittivo e criminalizzante. Un esempio ne è la proposta di legge (poi archiviata) presentata nel 2007 volta ad introdurre il reato di pubblicità di qualsiasi metodo abortivo; una riproduzione fedele del *Decreto-Lei 17 636* del 1929 che andava a vietare in Portogallo la pubblicità di qualsiasi sostanza usata come abortivo<sup>227</sup>. Ancora pendente alla Camera dei Deputati, invece, è la proposta di legge del 2019

---

<sup>224</sup> Ibid.

<sup>225</sup> Ibid.

<sup>226</sup> L. F. Vicente, *The woman's choice for abortion: the experience in Portugal with implementation of the National Network*, in *Cadernos de Saude Publica*, 2020, <[https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2020001300502&script=sci\\_arttext&tlng=en](https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2020001300502&script=sci_arttext&tlng=en)>

<sup>227</sup> M. Baptista, *O Aborto como Recurso na Regulação da Fecundidade: Tendências Recentes em Portugal*, tesi di dottorato, Instituto Universitario de Lisboa, 2017, Doutora Sónia Isabel Gonçalves Cardoso Pintassilgo, p. 131

volta ad abrogare l'art.128 del Codice Penale, rendendo l'aborto illegale *tout court* e allontanandosi definitivamente dalle scelte portoghesi.

### 3.3 *Russia e Cina*

Per quanto concerne oggi la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, diversamente dalle esperienze precedentemente poste in analisi, risulta interessante concentrarsi sul rapporto tra i formanti russo e cinese e la peculiare forma di Stato Socialista, lungamente in vigore.

Abbiamo visto come in URSS le interruzioni volontarie di gravidanza siano state regolamentate sia in senso liberalizzante (1920) che criminalizzante (1936), in quanto le leggi oggetto di analisi non erano volte ad affermare una netta presa di posizione sovietica rispetto ai diritti riproduttivi e di libertà sessuale delle proprie donne, ma funzionali allo sviluppo socio-economico dell'Unione. L'aborto rimaneva qualificato come: «*serious evil to the community*»<sup>228</sup>, pratica a cui le donne sovietiche ricorrevano in quanto in difficili condizioni economiche che rendevano impossibile il mantenimento di numerosi figli<sup>229</sup>. L'epidemiologa russa Larissa Remennick sosteneva, infatti, che l'interruzione volontaria di gravidanza non sia mai stata: «una questione di libera scelta per le donne sovietiche, ma piuttosto una pressante necessità generata dalla mancanza di alternative»<sup>230</sup>.

Come precedentemente messo in luce, il Decreto sulla “proibizione degli aborti e sul miglioramento dell'aiuto materiale alle donne che partoriscono” del 1936 reintroduceva l'illegalità dell'aborto, partendo dal presupposto che l'Unione Sovietica di Stalin avesse migliorato le condizioni sociali delle madri così da rendere inutili le interruzioni di gravidanza. Gli effetti dello Stato Socialista e del suo stretto legame con l'ideologia comunista di “centralismo democratico”<sup>231</sup> sono riscontrabili anche in altri testi di legge in materia come, ad esempio, il New Family Edict emanato nel 1944 per favorire un aumento della natalità così da far fronte all'insufficienza di manodopera maschile causata dalla guerra<sup>232</sup>.

---

<sup>228</sup> S. Talaver, *When Soviet Women won the right to abortion (the second time)*, in Jacobin, 2020, <<https://jacobinmag.com/2020/03/soviet-women-abortion-ussr-history-health-care> >

<sup>229</sup> Ibid.

<sup>230</sup> V. Karpov, “*Abortion culture*” in *Russia*, in Journal of applied sociology, 2005, p.19

<sup>231</sup> Ivi. p.20

<sup>232</sup> S. Talaver, *When Soviet Women won the right to abortion (the second time)*, in Jacobin, 2020, <<https://jacobinmag.com/2020/03/soviet-women-abortion-ussr-history-health-care> >

Il cambiamento nella disciplina sull'aborto e la sua nuova decriminalizzazione a partire dall'editto del 1955 si inseriva in una più ampia riconfigurazione del controllo esercitato dal partito-Stato dopo la morte di Stalin nel 1953<sup>233</sup>. Anche se il regime di Khrushchev tentava di prendere le distanze dagli eccessi punitivi dello stalinismo, non veniva abbandonato, tuttavia, lo sforzo di disciplinare “dal centro” la vita quotidiana e le pratiche dei cittadini. Il Regime post-Stalin perpetrava nell'esortare la popolazione a rispettare i principi della “moralità comunista”<sup>234</sup>. I cittadini furono sottoposti a sempre maggiori controlli volti a regolare il comportamento personale con meccanismi di sorveglianza reciproca attraverso, ad esempio, le pattuglie del popolo. Lo Stato destinava così maggiore attenzione alla repressione tempestiva di pratiche indecorose, tra cui attività ritenute sessualmente immorali o devianti<sup>235</sup>. In questa cornice, l'aborto veniva decriminalizzato per essere puntualmente controllato e “centralizzato”<sup>236</sup>.

Il superamento dell'impronta Socialista dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 ha avuto forti conseguenze sulla disciplina dell'aborto: questa, infatti, spogliata dell'appalto interpretativo e strumentale attribuitogli dallo Stato Socialista sembra testimoniare una riemersione dei formanti precedenti<sup>237</sup>. Se poniamo in un'ottica comparativa l'attuale legge disciplinante le interruzioni volontarie di gravidanza del 2003 con i suoi predecessori normativi, notiamo una continua tendenza verso l'approccio pre-rivoluzionario. Le limitazioni susseguitesesi dal 2003 e la sempre maggiore influenza della Chiesa Ortodossa ci permettono di valutare come, smantellato lo Stato Socialista, la mancanza di una condivisa elaborazione teorica e culturale rispetto all'autodeterminazione e ai diritti riproduttivi delle donne, abbia permesso di creare spiragli per restringere sempre più l'accesso alla pratica abortiva. A sostegno di questa ipotesi possono essere analizzate anche le pene previste per il personale medico qualora agisca violando i confini di legalità tratteggiati dal governo federale russo. In un approccio riecheggiante la Russia zarista, i medici operanti al di fuori delle strutture predisposte o non rispettanti le 4 situazioni sociali valide per la

---

<sup>233</sup> Amy E. Randall, *Abortion will deprive you of happiness!*, in *Journal of Women's history*, 2011, pp. 16-17

<sup>234</sup> Ibid.

<sup>235</sup> Ibid.

<sup>236</sup> Ibid.

<sup>237</sup> L. D'Agostini, *Aborto in Russia*, in *Madre Russia - la Russia spiegata agli occidentali*, 2019, < <http://www.madrerussia.com/aborto-in-russia/> >

cessazione della gravidanza vengono puniti secondo l'art. 123 del Codice Penale della Federazione Russa<sup>238</sup>: multa fino a 80 mila rubli o sottraendo sei mensilità di salario o, ancora, lavori forzati e correttivi da uno a due anni. Se, poi, l'aborto eseguito risulta nel decesso della gestante o in danni permanenti per essa per negligenza del medico, questo verrà punito con la reclusione fino a cinque anni<sup>239</sup>. Un approccio che, coniugato all'introduzione nel 2011 della già menzionata "Legge su una settimana di silenzio" per pressioni della Chiesa Ortodossa, sembra testimoniare un'effettiva tendenza a recuperare il formante originario pre-rivoluzionario.

Per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese, invece, vediamo come l'attuale forma di Stato ibrida non corrisponda più all'ideale originario di Stato Socialista. Il cambiamento verificatosi successivamente la morte del leader Mao Tse-Tung ha comportato importanti conseguenze per la disciplina sull'aborto in Cina. La politica del figlio unico prima, e la successiva "*two-child policy*" avviata nel 2015 possono essere perfettamente inquadrare nell'evoluzione della forma di Stato cinese apertasi all'economia di mercato grazie alla 邓小平理论 "Teoria di Deng Xiaoping", ovvero l'insieme di riforme volute dal leader Deng Xiaoping per garantire lo sviluppo economico del paese a partire da fine anni settanta<sup>240</sup>.

Anche in Cina come in Russia (sia nella forma di Unione Sovietica che di Federazione Russa) la regolamentazione dell'accesso alla pratica abortiva è frutto di un percorso statalizzato e centralizzato oltre che interdipendente al buon funzionamento dell'economia socialista di mercato. La stessa All China Women's Foundation, ovvero la già menzionata organizzazione ufficiale della RPC a sostegno dei diritti delle donne, ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione della pianificazione familiare e della politica di controllo delle nascite. Senza la politica del figlio unico avviata nel 1979 la popolazione cinese oggi sarebbe di almeno 400 milioni superiore rispetto al miliardo e 300 milioni di abitanti del 2013 e non si sarebbero conseguiti né l'autosufficienza alimentare né gli straordinari successi economici del paese. La propaganda stessa mirava a legare crescita economica e

---

<sup>238</sup> Ibid.

<sup>239</sup> Ibid.

<sup>240</sup> Amartya Sen, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico*, in *Internazionale*, 2015, <<https://www.internazionale.it/sommario/1127>>

controllo delle nascite usando slogan quali: «dare importanza alla politica di pianificazione nell'interesse dello sviluppo»<sup>241</sup>. Seguendo la logica della necessità di un forte incremento economico, alle famiglie popolanti le aree rurali della Cina veniva, invece, concesso di avere un secondo figlio se la prima gravidanza aveva portato alla nascita di una bambina. Si voleva, infatti, garantire al nucleo familiare la presenza di un maschio destinato a lavorare la terra e a sostenere economicamente i parenti<sup>242</sup>.

Nella Cina comunista la pratica dell'aborto selettivo per favorire la nascita di maschi si è diffusa grazie allo sviluppo di metodi per determinare il sesso dei figli prima della nascita<sup>243</sup>. Dal 1979 vengono utilizzati B-Scan ultrasuoni, amniocentesi e campionamento di villi coriali al fine di certificare l'attesa di un figlio maschio<sup>244</sup>. La politica del figlio unico, la sua funzionalità allo sviluppo economico e il conseguente ampio ricorso all'aborto selettivo, sembrano ricollegarsi ai crittotipi cinesi pre-rivoluzionari e pre-repubblicani, tipici della Cina Confuciana. Fa il suo ritorno, infatti, il culto della discendenza maschile seppur da intendersi con sfumature differenti. Si recupera anche una certa impassibilità verso la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza: non considerata come oggetto necessitante regolamentazione nella sua forma su richiesta della gestante, prima del Nuovo Codice Criminale Qing; non contestabile nella sua configurazione come metodo per adempiere al dovere di controllo delle nascite, così da garantire il corretto funzionamento dell'economia cinese.

Il passaggio avvenuto tra il 2013 ed il 2016 alla politica dei “due figli” può contestualmente essere letto nell'ottica della necessità di un maggiore sviluppo economico auspicato dal potere centrale. L'eccessivo invecchiamento della popolazione e lo sbilanciamento fra generi hanno portato ad una riduzione preoccupante della forza lavoro<sup>245</sup>. L'aborto selettivo, infatti, ha aumentato

---

<sup>241</sup> Amartya Sen, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico*, in *Internazionale*, 2015, <<https://www.internazionale.it/sommario/1127>>

<sup>242</sup> C. Junhong, *Prenatal Sex determination and sex-selective abortion in rural central China*, in *Population and Development Review*, 2001, p.260

<sup>243</sup> Ibid.

<sup>244</sup> Ibid.

<sup>245</sup> *China ends one-child policy, allows two children for each couple*, in *ABC News*, 2015, <<https://www.abc.net.au/news/2015-10-29/china-communist-party-says-to-allow-two-children-for-all-couples/6897528>>

vertiginosamente il numero di nati maschi poi rimasti scapoli, creando forti incertezze sul lungo periodo rispetto alla nascita delle future generazioni<sup>246</sup>.

### ***3.4 Norme internazionali sui diritti umani e disciplina sull'aborto***

Fatta eccezione per la Federazione Russa, i paesi BRICS hanno subito - seppur in diverse misure e con diversi risultati - l'influenza delle norme internazionali sui diritti umani nell'elaborazione delle più recenti modifiche apportate alle proprie leggi sull'aborto<sup>247</sup>. Il riconoscimento del diritto ad un'interruzione volontaria di gravidanza sicura da parte di norme internazionali e regionali sui diritti umani ha influito sugli sviluppi giudiziari e legislativi relativi al tema in tutto il mondo<sup>248</sup>.

Secondo lo studio delle ricercatrici Johanna B. Fine, Katherine Mayall, and Lilian Sepúlveda pubblicato sulla rivista "*Health and Human Rights*", il progressismo di queste norme ha permesso di ottenere una sempre maggiore liberalizzazione delle leggi sull'aborto a livello nazionale, sia influenzando le decisioni delle alte corti nazionali nel riconoscere l'accesso all'aborto come una garanzia costituzionale, sia servendo come una risorsa importante per portare avanti la riforma della disciplina<sup>249</sup>. Organi come le Nazioni Unite attraverso raccomandazioni generali, commenti e osservazioni conclusive, hanno più volte ribadito il compito degli Stati di garantire che le interruzioni volontarie di gravidanza siano legali, disponibili, accessibili, accettabili e di buona qualità<sup>250</sup>. Hanno esortato gli Stati a rimuovere qualsiasi ostacolo procedurale all'aborto come, ad esempio, la richiesta autorizzazione da parte di terzi o periodi di attesa obbligatori. Secondo le organizzazioni internazionali gli Stati dovrebbero provvedere all'emanazione di linee guida chiare che delineino le condizioni in cui l'aborto si configura come legale, oltre che fornire sostegno economico-finanziario alle donne che non possono permettersi di accedere al servizio. E' sempre compito degli Stati, inoltre, garantire che il rifiuto da parte degli

---

<sup>246</sup> Ibid.

<sup>247</sup> *Russia, U.S. team up against abortion at UN*, in The Moscow Times, 2019, < <https://www.themoscowtimes.com/2019/09/25/russia-us-team-up-against-abortion-at-un-a67434> >

<sup>248</sup> J. B. Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in Health and Human Rights Journal, 2017, < <https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/> >

<sup>249</sup> Ibid.

<sup>250</sup> Ibid.

operatori sanitari di praticare una interruzione di gravidanza sulla base della religione o del credo non interferisca con l'accesso delle donne al servizio stesso<sup>251</sup>.

L'avvocato Anand Grover, in veste di Relatore Speciale alle Nazioni Unite sul diritto alla salute, ha sottolineato come: «le leggi che criminalizzano l'aborto portano a un numero più alto di morti materne e a scarsi risultati in termini di salute mentale e fisica. Violano la dignità e l'autonomia delle donne, limitando gravemente il processo decisionale di queste riguardo alla loro salute sessuale e riproduttiva»<sup>252</sup>. Allo stesso modo, il Relatore Speciale sulla tortura e accademico Nils Melzer ha riconosciuto che: «gli Stati hanno l'obbligo affermativo di riformare la legislazione restrittiva sull'aborto che perpetua la tortura e i maltrattamenti, negando alle donne un accesso e un'assistenza sicuri»<sup>253</sup>.

In India, ad esempio, casi come il già menzionato *Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration* del 2009 hanno portato alla modifica del 2020 del *Medical Termination of Pregnancy Act* (1971). Nella sezione “*statement of objects and reasons*” dell'emendamento leggiamo: «la proposta di legge è un passo verso la sicurezza e il benessere delle donne e amplierà l'ambito e l'accesso di queste all'aborto sicuro e legale senza compromettere la sicurezza e la qualità delle cure. La proposta garantirà anche dignità, autonomia, riservatezza e giustizia per le donne che hanno bisogno di interrompere la gravidanza»<sup>254</sup>. Le modifiche apportate e previamente analizzate risultano pienamente in linea con i dettami e le posizioni espresse dai diversi organi internazionali in materia di accesso legale all'aborto.

Similmente, il *Choice on Termination of Pregnancy Act* sudafricano del 1996 andava a cancellare l'approccio restrittivo statuito dalla precedente norma del 1975, diventando una delle norme più liberalizzanti l'aborto al mondo. Anche in questo caso troviamo un testo di legge rispecchiante pienamente le tendenze internazionali, in cui viene ampiamente sottolineato l'apporto dato dall'affermazione dei diritti umani nella società mondiale e, nello specifico, sudafricana: «Recognising the values of human dignity, the achievement of equality, security of the person, non-racialism and non-sexism, and the advancement of human rights and freedoms which underlie

---

<sup>251</sup> Ibid.

<sup>252</sup> Ibid.

<sup>253</sup> Ibid.

<sup>254</sup> Bill No. 55 of 2020, THE MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT) BILL, 2020, < [http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/55\\_2020\\_LS\\_Eng.pdf](http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/55_2020_LS_Eng.pdf) >

a democratic South Africa; Recognising that the Constitution protects the right of persons to make decisions concerning reproduction and to security in and control over their bodies; Recognising that both women and men have the right to be informed of and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of fertility regulation of their choice, and that women have the right of access to appropriate health care services to ensure safe pregnancy and childbirth; Recognising that the decision to have children is fundamental to women's physical, psychological and social health and that universal access to reproductive health care services includes family planning and contraception, termination of pregnancy, as well as sexuality education and counselling programmes and services; [...] This Act therefore repeals the restrictive and inaccessible provisions of the Abortion and Sterilization Act, 1975, and promotes reproductive rights and extends freedom of choice by affording every woman the right to choose whether to have an early, safe and legal termination of pregnancy according to her individual beliefs»<sup>255</sup>.

Il Brasile stesso, di fronte al ruolo centrale esercitato dalle norme internazionali sui diritti umani, è giunto ad accettare una “breccia” nella totale criminalizzazione dell’aborto. La sentenza del Supremo Tribunal Federal brasiliano del 2012 autorizzante l’aborto nei casi di anencefalia fetale né è l’esempio<sup>256</sup>. Nel creare una eccezione alla situazione di totale illegalità ammettendo l’anencefalia come motivazione valida per concedere l’accesso all’aborto, la Corte ha ricordato la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità come: «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo l’assenza di malattia o infermità»<sup>257</sup>. Inoltre, la Corte in sede di giudizio ha sottolineato come il Programma d’azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo riconosca i diritti riproduttivi come diritti umani ed ha esaminato il precedente stabilito dal Comitato per i diritti umani in “K.L. contro Perù”, dove si ha riconosciuto che:

---

<sup>255</sup> NO. 92 OF 1996: CHOICE ON TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1996, 1996, <[http://www.saflii.org/za/legis/num\\_act/cotopa1996325/](http://www.saflii.org/za/legis/num_act/cotopa1996325/)>

<sup>256</sup> J. B. Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in *Health and Human Rights Journal*, 2017, <<https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/>>

<sup>257</sup> J. B. Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in *Health and Human Rights Journal*, 2017, <<https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/>>

«costringere un individuo a portare a termine una gravidanza anencefalica può equivalere a un trattamento crudele, inumano e degradante e violare il diritto alla privacy»<sup>258</sup>. Va tuttavia ricordato che, ad oggi, essendo l'interruzione di gravidanza autorizzata solo in situazioni estreme (rischio per la salute della madre, grave malformazione del feto o gravidanza frutto di violenza sessuale), il codice penale brasiliano seguita a condannare, in ottemperanza all'articolo 124, il "reato di aborto" con la reclusione da uno a tre anni in regime di "chiusura".

Per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese, il passaggio dalla politica del figlio unico alla successiva dei "due figli" è stato accolto favorevolmente dalle organizzazioni per i diritti umani, le quali hanno, tuttavia, espresso anche perplessità per i sempre vigenti sistemi di controllo<sup>259</sup>. «Finché le quote e il sistema di sorveglianza rimarranno, le donne non godranno ancora dei diritti riproduttivi»<sup>260</sup>, ha affermato Maya Wang di Human Rights Watch, aggiungendo che il cambiamento della politica è stato per "ragioni principalmente economiche"<sup>261</sup>. Di conseguenza, ad oggi permane un sostanziale controllo dall'alto dell'autonomia riproduttiva.

La Federazione Russa incarna, invece, la resistenza alle infiltrazioni internazionali volte a tutelare universalmente i diritti riproduttivi<sup>262</sup>. Il 23 settembre 2019 l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato una dichiarazione sull'assistenza sanitaria universale che include: «la necessità sia di garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva sia di tutelare i diritti riproduttivi»<sup>263</sup>. In questa occasione, la Russia ha firmato - insieme ad altri 19 stati - la forte dichiarazione contraria all'aborto rilasciata dal Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali degli Stati Uniti d'America Alex Azar. La Federazione Russa ha, dunque, colto l'opportunità per sottolineare la sua opposizione all'utilizzo dei termini

---

<sup>258</sup> J. B. Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in *Health and Human Rights Journal*, 2017, <<https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/>>

<sup>259</sup> *China ends one-child policy, allows two children for each couple*, in *ABC News*, 2015, <<https://www.abc.net.au/news/2015-10-29/china-communist-party-says-to-allow-two-children-for-all-couples/6897528>>

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Russia, U.S. team up against abortion at UN*, in *The Moscow Times*, 2019, <<https://www.themoscowtimes.com/2019/09/25/russia-us-team-up-against-abortion-at-un-a67434>>

<sup>263</sup> *Ibid.*

“salute sessuale e riproduttiva” e “diritti riproduttivi” in quanto queste espressioni suggeriscono l’esistenza di un diritto internazionale all’aborto<sup>264</sup>.

Tuttavia, poiché le norme internazionali continuano ad evolversi per creare protezioni sempre più forti per l'aborto come diritto umano fondamentale, vi è la possibilità che possano influenzare ulteriormente lo sviluppo di una giurisprudenza trasformativa a livello nazionale e condurre a riforme legislative e politiche nel riconoscimento dell'autonomia riproduttiva delle donne, senza più restrizioni, anche laddove oggi questa autonomia viene negata<sup>265</sup>.

---

<sup>264</sup> Ibid.

<sup>265</sup> J. B. Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in *Health and Human Rights Journal*, 2017, <<https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/>>

## **Conclusione**

Questo studio ha cercato di esaminare a fondo l'evoluzione della disciplina sull'aborto nei paesi del blocco BRICS e la responsabilità sia del fenomeno coloniale che rivoluzionario comunista, nel portare alla formulazione di leggi nazionali tendenti verso la criminalizzazione o decriminalizzazione delle interruzioni volontarie di gravidanza. A tal fine, è stata condotta una indagine comparata procedendo per analogie e differenze fra le norme regolanti l'accesso all'aborto di ciascun paese interessato e quelle vigenti nelle ex madrepatrie. Tuttavia, il confronto non ha riguardato solo le leggi emanate in periodo di effettivo dominio coloniale (britannico o portoghese) sui territori interessati (India, Sudafrica, Brasile) o in età strettamente rivoluzionaria a premessa dello Stato Socialista (Russia e Cina), ma si è estesa sia all'analisi degli approcci pre-coloniali e pre-rivoluzionari sia allo studio delle norme adottate una volta venuto meno il vincolo coloniale o dissolutosi/modificatosi lo Stato Socialista.

La ricerca comparata ha permesso di sottolineare come, nei paesi oggetto di colonialismo, la regolamentazione normativa dell'aborto sia stata introdotta proprio dalle madrepatrie in società come quella brasiliana, indiana e sudafricana che sembravano considerare le interruzioni di gravidanza una pratica medica o di interesse della morale più che oggetto di legge. Similmente la Cina imperiale ha iniziato a trattare legalmente la pratica dell'aborto volontario in seguito a contatti forzati con le potenze occidentali, avendo considerato fino agli anni repubblicani le interruzioni di gravidanza solo come conseguenze possibili di un'aggressione e non il prodotto di una scelta o volontà femminile. In Russia, invece, dove già in periodo imperiale l'aborto era oggetto di legge criminalizzante la pratica, la rivoluzione ha stravolto l'approccio al tema, rendendo legali le interruzioni volontarie di gravidanza seppur con la motivazione di agevolare situazioni socio-economiche gravose.

Venuto meno il vincolo coloniale o superata la forma di Stato Socialista, i paesi esaminati hanno modificato il proprio approccio alla disciplina dell'aborto. India, Sudafrica e Brasile hanno dapprima continuato a seguire le orme delle ex madrepatrie, arrivando a formulare testi di legge utilizzando lo stesso linguaggio dei riferimenti legislativi d'origine britannici e portoghesi. In seguito, gli stessi paesi hanno intrapreso strade diverse, allontanandosi dal sentiero normativo tracciato dalla

Gran Bretagna e dal Portogallo in materia di aborto: India e Sudafrica, infatti, grazie alle più recenti leggi ed emendamenti tendono verso una sempre maggiore liberalizzazione, mentre il Brasile mantiene immutata la criminalizzazione delle interruzioni di gravidanza, virando rispetto alla recente decriminalizzazione decisa dal Portogallo tramite referendum.

Le esperienze di Russia e Cina dimostrano che la disciplina sull'aborto può tendere verso la criminalizzazione o decriminalizzazione della pratica anche a seconda delle necessità di sviluppo economico del paese. Venuta meno la peculiare forma di Stato Socialista in entrambe le realtà, l'approccio giuridico alle interruzioni di gravidanza sembra aver recuperato i formanti originari, con una Federazione Russa sempre più incline a restringere il campo di legalità della pratica sotto l'influenza della Chiesa Ortodossa, ed una Repubblica Popolare Cinese che per appagare necessità sociali, economiche e demografiche, ha recuperato il culto della discendenza maschile attraverso la politica del figlio unico.

Oggi, i paesi BRICS appaiono universalmente influenzati da un quadro internazionale caratterizzato dalla crescente liberalizzazione delle leggi sull'aborto. Organismi competenti, quali le Nazioni Unite, sottolineando l'inalienabile responsabilità degli Stati nel garantire accessibili e sicure interruzioni di gravidanza, hanno, a livello generale, contribuito alla rimozione di residuali ostacoli procedurali all'aborto. Diversamente, sacche di resistenza permangono nella Federazione Russa che (come già ricordato) è risultata tra i diciannove paesi firmatari della dichiarazione del segretario statunitense alla Salute Alex Azar, sottolineando la propria ostilità alle categorie semantiche di "salute riproduttiva" e "diritti riproduttivi", ritenute ree di tutelare (e quindi, caldeggiare) "un diritto internazionale all'aborto".

Seppur tenendo conto di quest'ultima situazione di eccezionalità, appare lecito concludere che la disciplina internazionale (anche per quanto riguarda i paesi oggetto di indagine comparata) è, a livello generale, in continua evoluzione. Non appare quindi remoto l'auspicio, in futuro, d'un ulteriore livellamento degli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento della totale autonomia riproduttiva della donna, nell'ottica di un lento, ma inarrestabile processo di trasformazione normativa

che ponga finalmente al centro del suo focus di interesse il rispetto di “dignità” e “libertà” e la garanzia di “sicurezza”.

## Bibliografia

- Arenas e R. Moreno Azorero, *Plants Used as Means of Abortion, Contraception, Sterilization and Fecundation by Paraguayan Indigenous People*, in *Economic Botany*, New York, Springer Vol. 31, No. 3 (Jul. - Sep., 1977).
- Arnold, B. Schmahmann, *Between Union and Liberation Women Artists in South Africa 1910-1994*, Londra, Routledge, 2017.
- Avdeev, Blum, Troitskaya, *The history of abortion statistics in Russia and in the USSR from 1900 to 1991*, Paris, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, 1995.
- Baptista, *O Aborto como Recurso na Regulação da Fecundidade: Tendências Recentes em Portugal*, tesi di dottorato, Instituto Universitario de Lisboa, 2017, Doutora Sónia Isabel Gonçalves Cardoso Pintassilgo.
- Barata, *Na Sentinela da Liberdade*, Rio de Janeiro, Academia de Letras da Bahia, 2001.
- Blanchard, S. Fonn, M. Xaba, *Abortion Law in South Africa: Passage of a Progressive Law and Challenges for Implementation*, Ciudad de Mexico, Academia Nacional de Medicina de Mexico, 2003.
- Boiano, C. Botti, *Dai nostri corpi sotto attacco*, Roma, Ediesse Cgil, 2019.
- Cao, *The regulatory model of abortion in China through a feminist lens*, in *Asian Women*, 2013.
- Carleton, *Sexual revolution in Bolshevik Russia*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005.
- Carpinelli, *Donne e famiglia nella Russia Sovietica. Caduta di un mito bolscevico*, Milano, FrancoAngeli, 1998.
- Chieregati Costa, *Codificação e formação do Estado-nacional brasileiro: o Código Criminal de 1830 e a positivação das leis no pós-Independência*, Sao Paulo, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013.
- Corrales, *Aproximaciones al estudio del aborto y el infanticidio en la Hispania bajomedieval: la obra de Alfonso Martínez de Toledo*, in *Memoria Académica*, 2009.
- Department of Economic and Social Affairs, *Abortion Policies: A Global review*, New York, United Nations, 2001.
- Digby Sahelo Koyana, *The influence of the Native Territories penal code on South African criminal law*, Pretoria, University of South Africa, 1988.
- Edwards, Louise, *Gender, Politics, and Democracy: Women's Suffrage in China*, Stanford, California, Stanford University Press, 2008.
- Field, *Protection of women and children in Soviet Russia*, Boston, E.P. Dutton, 1932.
- Frenkel, *Feminism and Contemporary Culture in South Africa*, Johannesburg, African Studies, 2008.
- Gallo, *Abortion in Brazil, the legislative path towards its (de)criminalization*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari, 2016/2017, professore Beneduzi.
- Garcia, *Breve História do feminismo*, São Paulo, Claridade, 2011.
- Harkins, *Portrayal of abortion in Russian Women's literature*, Washington, University of Washington, 2016.
- Hassim, *Women's organizations and democracy in South Africa*, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 2006.

Heitlinger, *Women and State socialism: sex inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1979.

Hirve, *Abortion Law, Policy and Services in India: A Critical Review*, in *Reproductive Health Matters*, Pune, 2004.

Hung-kay Luk, *Abortion in Chinese Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, Vol. 25, No. 2, 1977.

Judd, *The Chinese Women's Movement between State and Market*, Stanford, Stanford University Press, 2002.

Junhong, *Prenatal Sex determination and sex-selective abortion in rural central China*, in *Population and Development Review*, 2001.

Karpov, "Abortion culture" in Russia, in *Journal of applied sociology*, 2005.

Klausen, *Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive rights in South Africa*, New York, Oxford University press, 2015.

Kollontai, *Selected Writings of Alexandra Kollontai: the labour of women in the evolution of the economy*, London, Allison & Busby, 1977.

Kumar, *The history of doing. An illustrated account of Movements for women's rights and feminism in India. 1800-1990*, London - New York, Verso, 1993.

Leila de Andrade Linhares, *Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista*, *Estudos Feministas*, Florianópolis, Barsted, 1992.

Lewis, *South Africa, Feminism, and the challenges of solidarity*, in *Ruiters- Gender Activism: Perspectives on the South African transition, institutional Cultures and Everyday Life*, Rhodes University, 2008.

Liu, R. Karl, D. Ko, *The birth of chinese feminism*, New York, Columbia University Press, 2013.

Loomba, *Revolutionary Desires. Women, communism and feminism in India*, Routledge, New York, 2019.

Minattur, *Medical termination of pregnancy and conscientious objection*, in *Journal of the Indian Law Institute*, 1974.

Mohan, *Abortion in India*, in *Pi Gamma Mu - International Honor Society in Social Sciences*, vol. 50 no. 3, 1975.

Moodley, *Defining reproductive rights*, in *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, n.27, 1995.

Ngwena, *Conscientious objection and legal abortion in Southafrica: delineating the parameters*, in *Journal for Juridical Science*, 2003.

Ono, Kazuko, *Chinese Women in a Century of Revolution, 1850-1950*, Stanford, California, Stanford University Press, 1989.

Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi Costituzionali Comparati*, Torino, Giappicchelli, 2017.

Randall, *Abortion will deprive you of happiness!*, in *Journal of Women's history*, 2011.

Roberts, *Storia della Cina*, Bologna, Il Mulino, 2013.

Sandford, *Different Systems of Penal Codes in Europe*, Londra, Fred B Rothman & Co, 1988.

Savage, *The law of abortion in the Union of Soviet Socialist Republics and the People's Republic of China*, in *Stanford law review*, vol.40 n.4, 1988.

Stein, A New agenda: reconstructing feminism in South Africa , in Women 's Studies International Forum, 1998.

Stites, *The women's liberation movement in Russia*, Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 1978.

Tsui, Justina Ka Yee, *Chinese women : active revolutionaries or passive followers? : a history of the All-China Women's Federation, 1949 to 1996*, Montreal, Concordia University, 1998.

Wites, *Abortions in Russia before and after the fall of the Soviet Union*, Warszawa, vol.11, 2004.

Wright, *Displacing the Voice: South African feminism and JM Coetzee's female narrators*, in African Studies, Routledge, 2008.

## Sitografia

Abortion Law, England, Scotland and Wales, in The Sexual Health Company, <  
<https://www.fpa.org.uk/sexual-and-reproductive-rights/abortion-rights/abortion-law>  
>.

Albertyn, *Claiming and defending abortion rights in South Africa*, in Revista Direito GV,  
2015 <  
[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1808-24322015000200429](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322015000200429)  
>.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 54, Supremo Tribunal Federal,  
2012 <  
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=54&processo=54> >.

Berer, *Abortion law and policy around the world*, in Health and Human rights journal, 2017, <  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473035/> >.

Bill No. 55 of 2020, THE MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT) BILL,  
2020, <  
[http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/55\\_2020\\_LS\\_Eng.pdf](http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/55_2020_LS_Eng.pdf) >.

British Offences Against the Person Act, 1861, sezioni 58,59 <  
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/section/58> >.

Cabinet approves The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020 <  
<https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1600916> >.

Cina: addio alla 'politica del figlio unico', si potranno avere 2 bimbi, in La Repubblica,  
28 dicembre 2013, <  
[https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/28/news/cina\\_addio\\_alla\\_politica\\_del\\_figlio\\_unico\\_si\\_potranno\\_aver\\_2\\_bimbi-74636130/](https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/28/news/cina_addio_alla_politica_del_figlio_unico_si_potranno_aver_2_bimbi-74636130/) >.

China ends one-child policy, allows two children for each couple, in ABC News,  
2015,  
<  
<https://www.abc.net.au/news/2015-10-29/china-communist-party-says-to-allow-two-children-for-all-couples/6897528> >.

D'Agostini, *Aborto in Russia*, in Madre Russia - la Russia spiegata agli occidentali,  
2019, <  
<http://www.madrerussia.com/aborto-in-russia/> >.

Decree on the Prohibition of Abortions. June 27, 1936, Original Source: Izvestiia, June 28, 1936, U.S.S.R. Laws 1936, text 309. <<https://www.revolutionarydemocracy.org/archive/abort.htm>>.

Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940.<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretolei/Del2848compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm)>.

Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro de 1940.<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretolei/Del2848compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm)>.

Fine, K. Mayall, L. Sepulveda, *The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally*, in Health and Human Rights Journal, 2017, <<https://www.hhrjournal.org/2017/06/the-role-of-international-human-rights-norms-in-the-liberalization-of-abortion-laws-globally/>>.

Government of India, 1971, 1998 <[https://www.academia.edu/270056/Pro-Choice\\_or\\_Population\\_Control\\_A\\_Study\\_of\\_the\\_Medical\\_Termination\\_of\\_Pregnancy\\_Act\\_Government\\_of\\_India\\_1971](https://www.academia.edu/270056/Pro-Choice_or_Population_Control_A_Study_of_the_Medical_Termination_of_Pregnancy_Act_Government_of_India_1971)>.

Government of India Act, 2 August 1858, <<https://www.britannica.com/place/India/Government-of-India-Act-of-1858>>.

Harries, D. Cooper, A. Strelbel, C.J. Colvin, *Conscientious objection and its impact on abortion service provision in South Africa*, in Reproductive Health, 2014, <<https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4755-11-16>>.

Hemminki, Zhuochun Wu, Guiying Cao, Kirsi Viisainen, *Illegal births and legal abortions – the Case of China*, in Reproductive Health Journal, 2005 <<http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5>>.

*In Brasile si protesta contro la decisione di far abortire una bambina di 10 anni*, in Il Post, 19 agosto 2020 <<https://www.ilpost.it/2020/08/19/brasile-proteste-aborto/>>.

Kumar, *Why India's law on abortion does not use the word 'abortion'*, in The Print, 17 may 2020 <<https://theprint.in/opinion/india-law-abortion-medical-termination-pregnancy-act/423380/>>.

Livingston, *A System of Penal Law for the State of Luisiana*, 1824-1833 <<https://archive.org/details/systemofpenallaw00liviiiala>>.

Motlafi, *Why black women in South Africa don't fully embrace the feminist discourse*, in The Conversation, 7 agosto 2015, <<https://theconversation.com/why-black-women-in-south-africa-dont-fully-embrace-the-feminist-discourse-45116>>.

NO. 92 OF 1996: CHOICE ON TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1996, 1996, <[http://www.saflii.org/za/legis/num\\_act/cotopa1996325/](http://www.saflii.org/za/legis/num_act/cotopa1996325/)>.

Parlamento Italiano, BRICS, <<https://leg16.camera.it/465?area=2&tema=760&BRICS+%28Brasile%2C+Russia%2C+India%2C+Cina+e+Sudafrica%29>>.

Phadke, *Pro-choice or population control: a study of the Medical Termination Act, The role of women in the struggle against Apartheid*, in South Africa History Online, 1980 <

<https://www.sahistory.org.za/archive/role-women-struggle-against-apartheid-15-july-1980> >.

Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei de 16 de dezembro de 1830. <  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm) >.

Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971 <  
<http://tcw.nic.in/Acts/MTP-Act-1971.pdf> >.

*Regimento de Quadrilheiros*, 1570 <  
[https://purl.pt/30214/4/sc-4532-26-a\\_PDF/sc-4532-26-a\\_PDF\\_24-C-R0150/sc-4532-26-a\\_0000\\_capa-cap\\_a\\_t24-C-R0150.pdf](https://purl.pt/30214/4/sc-4532-26-a_PDF/sc-4532-26-a_PDF_24-C-R0150/sc-4532-26-a_0000_capa-cap_a_t24-C-R0150.pdf) >.

Republic of Southafrica, Government Gazzette, Cape Town 22 Nov. 1996, No. 17602

<[https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens\\_month\\_2015/docs/Act92of1996.pdf](https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act92of1996.pdf) >.

*Russia, U.S. team up against abortion at UN*, in The Moscow Times, 2019, <  
<https://www.themoscowtimes.com/2019/09/25/russia-us-team-up-against-abortion-at-un-a67434> >.

Sen, *Finalmente la Cina dice addio al figlio unico*, in Internazionale, 2015, <  
<https://www.internazionale.it/sommario/1127> >.

Sexual and Reproductive Justice Coalition, <  
<https://srjc.org.za/south-african-law-on-abortion/> >.

Stewart, *Curbing reliance on abortion in Russia*, in Washington College of Law Journals 2004,

<<https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1380&context=hrbrief> >.

Subramaniam, *India's new abortion law is progressive and has a human face*, in ORF online, 7 marzo 2020 <  
<https://www.orfonline.org/expert-speak/india-new-abortion-law-progressive-human-face-62023/> >.

Talaver, *When Soviet Women won the right to abortion (the second time)*, in Jacobin, 2020, <

<https://jacobinmag.com/2020/03/soviet-women-abortion-ussr-history-health-care> >.

Vicente, *The woman's choice for abortion: the experience in Portugal with implementation of the National Network*, in Cadernos de Saude Publica, 2020, <  
[https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2020001300502&script=sci\\_arttext&tlng=en](https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2020001300502&script=sci_arttext&tlng=en) >.

*What are the UK's laws on abortion?*, in BBC NEWS, 22 ottobre 2019, <  
<https://www.bbc.com/news/health-19856314> >.